*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 164° - Numero 206**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 4 settembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. **120**.

**Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione», e, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, concernente «Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, concernente «Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, concernente «Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, concernente «Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;

Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che proroga di due mesi i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, 37 e 39, di cui agli articoli 1, 2 e 4, espressa nella seduta del 21 giugno 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e 40, di cui agli articoli 3 e 5, espressa nella seduta del 21 giugno 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e per le disabilità;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

### Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, dopo le parole: «ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;

*b)* alla lettera *h)*, le parole: «, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili» sono sostituite dalle seguenti: «che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità».

*c)* alla lettera *dd)*, dopo le parole: «e il direttore di gara» sono aggiunte le seguenti: «e ogni altro tesserato» e dopo le parole «verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nei termini indicati dall'articolo 25»;

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:»

*b)* al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*bis* le parole: «Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite» sono sostituite dalle seguenti: «Laddove gli enti che siano stati costituiti» e le parole: «iscritte al Registro unico del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti al Registro unico del terzo settore»;

*b)* dopo il comma 1-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.».;

*c)* dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: «Art. 7-*bis* - *(Locali utilizzati)* – 1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «riconosciuti dal CONI» sono aggiunte le seguenti: «e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».

6. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.».

*b)* al comma 3, le parole: «associazioni sportive scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni e gruppi sportivi scolastici».

7. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1:

*a)* dopo le parole: «la Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o la Federazione Sportiva Paralimpica»;

*b)* dopo le parole: «alla Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o alla Federazione Sportiva Paralimpica».

8. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) dopo le parole: «è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato»;

2) dopo le parole: «Ente di promozione sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;

*b)* al comma 2, le parole: «, dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione, o dalla società sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla società sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato».

9. All'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, le parole: «Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici».

10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituita dalla seguente: «Attività di sport che prevedono l'impiego di animali».

11. All'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, dopo le parole «salvaguardia dell'incolumità degli animali» sono aggiunte le seguenti: «e degli atleti»;

*b)* dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è data attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.»;

*c)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ogni animale impiegato in attività sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.»;

*d)* dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-*bis*. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal proprietario degli stessi non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974,

n. 298. Analogamente, non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato con mezzo di proprietà o in usufrutto del proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera oppure noleggiato senza conducenti, e per finalità ludiche, sportive o sanitarie.»;

*e)* al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attività sportive.».

12. L'articolo 20 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Competizioni sportive*). – 1. L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneità a partecipare, per condizioni di salute, di età e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non già in possesso del certificato di idoneità annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.

2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-*bis*, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica è affidata all'organizzatore dell'evento.».

13. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;

2) dopo le parole: «che impiegano animali in attività sportive si dotano» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

3) dopo le parole: «appositi regolamenti che fissino» sono inserite le seguenti «i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente Capo I e»;

*b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari».

14. All'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).».

15. All'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «Ente di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri»;

*b)* dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalità e contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.».

16. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

17. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: «verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato»;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una pro-

fessione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»;

*b)* dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.»;

*c)* dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.»

*d)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-*bis* e 8-*ter* e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.»;

*e)* il comma 6-*bis* è sostituito dai seguenti:

«6-*bis*. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

6-*ter*. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-*bis*, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale

del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-*bis*, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.».

18. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole «nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono soppresse;

*b)* al comma 2, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;

*c)* al comma 3, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;

*d)* al comma 4, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici».

19. All'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, le parole: «, dalla Disciplina Sportiva Associata» sono sostituite dalle seguenti: «o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici,»;

*b)* al comma 5, dopo le parole: «Disciplina Sportiva Associata» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,».

20. All'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

1) alla lettera *a)*, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;

*b)* al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: «L'associazione o società» sono inserite le seguenti: «nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.»;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

*c)* al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

*d)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.».

21. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis* (*Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici*). – 1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo *status* di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (*deaflympics*), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i *deaflympics*, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimbor-

so da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.».

22. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.».

23. All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti.».

24. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso» sono soppresse»;

*b)* al comma 2, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,»

*c)* al comma 3, ultimo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

25. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «di concerto col Ministro della salute,» sono inserite le seguenti: «sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e»;

*b)* al comma 2, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008»;

*c)* al comma 5, primo periodo, le parole: «e Discipline Sportive Associate» sono sostituite dalle seguenti: «, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,»;

*d)* al comma 6-*bis*, dopo le parole: «restano fermi» sono inserite le seguenti: «la disciplina attuativa e».

26. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,» sono aggiunte le seguenti: «il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.»; dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

*b)* al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.».

27. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «con l'Autorità delegata in materia di sport,» sono inserite le seguenti: «su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,»;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.».

28. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche»;

*b)* al comma 8-*quinquies*, la parola: «è», è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

*c)* dopo il comma 8-*quinquies* sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«8-*sexies*. Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-*decies*, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

8-*septies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-*sexies*, nonché sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115

8-*octies*. Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-*sexies* pubblicano nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.

8-*novies*. Il contributo di cui al comma 8-*sexies* non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8-*decies*. Per le finalità di cui al comma 8-*sexies*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-*sexies*.

8-*undecies*. Agli oneri derivanti dai commi da 8-*sexies* a 8-*decies*, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

29. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

30. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,»;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»;

*b)* al comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 35, commi 2,» sono inserite le seguenti: «6, 7,».

31. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,», dopo le parole: «dal CONI» sono inserite le seguenti: «e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole: «sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza,».

32. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «Province autonome e il CONI» sono sostituite dalle seguenti: «Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP»;

*b)* al comma 2, le parole: «Il CONI stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono», e dopo le parole: «Associazioni Benemerite» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;

*c)* al comma 3, le parole: «Il CONI è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti».

33. All'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico».

34. All'articolo 43 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;

*b)* al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.».

35. All'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;

*b)* al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.».

36. All'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;

*b)* al comma 4, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;

*c)* al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza».

37. All'articolo 47, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP».

38. All'articolo 48 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;

*b)* al comma 4, lettera *a)*, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP».

39. Al titolo VII del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prima dell'articolo 51, è inserito il seguente:

«Art. 50-*bis* (*Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo*). – 1. Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, è istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

*a)* promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente decreto;

*b)* effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;

*c)* esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;

*d)* pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.

2. Con decreto dell'Autorità delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.».

## Art. 2.

*Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37*

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;»

*b)* all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo è il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.»;

*c)* all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport.».

## Art. 3.

*Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* ovunque ricorrano, le parole «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»;

*b)* al comma 1:

1) le parole «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-*quater*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed eco-

nomica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-*bis* del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono soppresse;

2) dopo le parole «in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire»,, , sono aggiunte, in fine, le seguenti: «da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento e dell'impatto sociale del medesimo e da un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione»;

*c)* al comma 2:

1) al primo periodo, le parole «dell'articolo 23, commi 5 e 5-*bis*, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

2) al secondo periodo, le parole «in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo» sono soppresse;

3) gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti «Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.»;

*d)* al comma 5, le parole «nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

*e)* al comma 6:

1) le parole «nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

2) le parole «ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 193 del medesimo codice»;

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal medesimo codice».

*f)* al comma 11:

1) al primo periodo, le parole «nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

2) al terzo periodo, le parole «se dichiara di assumere la migliore offerta presentata» sono sostituite dalle seguenti: «se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario»;

3) il penultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo».

*g)* al comma 12:

1) al secondo periodo, le parole «sono redatti nel rispetto del regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previsto dall'articolo 216, comma 27-*octies*, del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «sono redatti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

2) al terzo periodo, la parola «contigue» è soppressa;

3) all'ultimo periodo, le parole «le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»

4) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini dell'esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica ha facoltà di costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.».

*h)* il comma 17 è soppresso;

*i)* dopo il comma 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«18-*bis*. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e l'Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in relazione ad interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

18-*ter*. Ai fini di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al presente decreto, l'Istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.»

2. All'articolo 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 3, le parole «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

3. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 2, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati».

Art. 4.

*Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche»;

*b)* al comma 1, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

«*l)* Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa;».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «È altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.».

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.»;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Società e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP.».

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11.»;

*b)* al comma 2, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: «a-*bis*) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;»;

*c)* al comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.»;

*d)* al comma 4, le parole: «verificata la sussistenza delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste»;

*e)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi ri-

conosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale. Con proprio decreto, l'Autorità politica delegata in materia di sport definisce le modalità di funzionamento del Comitato. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.»;

*f)* al comma 6, dopo le parole «Dipartimento per lo sport», sono inserite le seguenti: «, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza,»;

*g)* dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-*bis*. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.».

5. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.

1-*ter*. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

1-*quater*. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11.»;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-*ter*, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.»;

*c)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-*bis*. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

3-*ter*. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3-*quater*. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-*ter* è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.»

## Art. 5.

*Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole «servitù connesse alla gestione di tali aree» sono sostituite dalle seguenti: «servitù e usi civici connessi alla gestione di tali aree»;

*b)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico.»

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento»;

*b)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera *a)*, con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al primo periodo dopo le parole: «la numerazione» sono aggiunte le seguenti: «, con sistemi di pronta riconoscibilità dei due opposti bordi pista».

5. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole «per brevi tratti adeguatamente segnalati» sono aggiunte le seguenti: «o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri».

6. All'articolo 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, lettera *e)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, salvo che tale attività non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni»;

*b)* al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI».

7. All'articolo 10, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nella rubrica, la parola: «Piste» è sostituita dalla seguente «Tracciati»;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo *snowboard* sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo *snowboard* devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.»;

*c)* al comma 3, le parole: «della pista» sono sostituite dalle seguenti: «del tracciato».

8. All'articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

1) al primo periodo, le parole «cattive condizioni di fondo» sono sostituite dalle seguenti: «, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida»;

2) al secondo periodo, le parole «dallo stato» sono sostituite dalle seguenti: «dalle condizioni di innevamento»;

*b)* al comma 4, dopo le parole: «in caso di pericolo» sono inserite le seguenti: «atipico».

9. All'articolo 13, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, dopo le parole: «a cura dei gestori delle aree stesse» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore».

10. All'articolo 17, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 3, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio».

## Art. 6.

*Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 29, valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, le parole: «delle società ed associazioni sportive» sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 2023

MATTARELLA

TAJANI, *Il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse*:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

— Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo é trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»:

«Art. 5 (*Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo*). — 1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo é delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

*b)* riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

*c)* individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera *b)* del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

*d)* tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

*e)* valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

*f)* disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

*g)* riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

*h)* riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

*i)* riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

*l)* revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

*m)* trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

*n)* riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine é prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

«Art. 6 (*Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*). — 1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo é delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

*b)* coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

*c)* indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

*d)* previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

*e)* introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;

*f)* individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

*g)* previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;

*h)* definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine é prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

«Art. 7 (*Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*). — 1. Il Governo é delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

*b)* organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

*c)* indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

*d)* semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;

*e)* individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;

*f)* individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

*g)* individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo;

*h)* definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *h)*, con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonché, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega é prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

«Art. 8 (*Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*). — 1. Il Governo é delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

*b)* riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

*c)* indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

*d)* previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;

*e)* previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine é prorogato di novanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»

«Art. 9 (Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). — 1. Il Governo é delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

*b)* revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:

1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;

2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;

*c)* revisione delle norme in modo da favorire la piu' ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine é prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2022, n. 256.

— Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» è convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2023, n. 49.

— Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»:

«Art. 8 (*Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali é unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali é presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali é convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 é convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non é conferito, dal Ministro dell'interno.»

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 18 marzo 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto, si intende:

*a)* associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, *anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39* che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

*b)* associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;

*c)* associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;

*d)* associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;

*e)* Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;

*f)* attività fisica o attività motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

*g)* cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;

*h)* Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale *che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;*

*i)* Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

*l)* Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

*m)* Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

*n)* Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;

*o)* direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;

*p)* direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;

*q)* direttore Tecnico: il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;

*r)* Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

*s)* Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

*t)* esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;

*u)* Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

*v)* Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

*z)* Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

*aa)* Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;

*bb)* Gruppi sportivi militari della Difesa: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;

*cc)* impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

*dd)* lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara *e ogni altro tesserato* che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo *nei termini indicati dall'articolo 25*;

*ee)* pratica sportiva per tutti: l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;

*ff)* palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;

*gg)* Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

*hh)* settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;

*ll)* settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

*mm)* settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;

*nn)* sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

*oo)* sport di alto livello: l'attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;

*pp)* sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;

*qq)* sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;

*rr)* sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.»

— Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (*Forma giuridica*). — 1. *Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in*:

*a)* associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;

*b)* associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

*c)* società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile;

c-*bis*) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva*, anche paralimpici.* Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 (*Atto costitutivo e statuto*). — 1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

*a)* la denominazione;

*b)* l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

*c)* l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

*d)* l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

*e)* le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

*f)* l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

*g)* le modalità di scioglimento dell'associazione;

*h)* l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

1-*bis*. *Laddove gli enti che siano stati costituiti* per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n, 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano *iscritti al Registro unico del terzo settore*, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera *b)*, non è richiesto.

1-*ter*. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-*bis*, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

*1*-quater. *Fermo restando quanto previsto dal comma 1*-bis*, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 (*Attività secondarie e strumentali*). — 1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-*bis*. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

*1*-ter. *Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 (*Incompatibilità*) — 1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI *e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (*Disposizioni tributarie*). — 1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

*2*-bis. *Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.*

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di *associazioni e gruppi sportivi scolastici* che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 (*Deposito degli atti costitutivi*). — 1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del Codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale *o la Federazione Sportiva Paralimpica* alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale *o alla Federazione Sportiva Paralimpica,* entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.».

— Si riporta il testo dell'articolo 15, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 15 (*Tesseramento*). — 1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva, *con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato* con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, *anche paralimpici.*

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata *e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla società sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato* per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.».

— Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 (*Direttori di gara*). — 1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.

2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle *Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici*, dotate di autonomia operativa.».

— Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19 (*Benessere degli animali impiegati in attività sportive*). — 1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.

2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.

3. Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.

4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali *e degli atleti*. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.

*4*-bis. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è data attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.*

*5. Ogni animale impiegato in attività sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.*

6. È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.

7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.

*7*-bis. *Fatta salva l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal proprietario degli stessi non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298. Analogamente, non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato con mezzo di proprietà o in usufrutto del proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera oppure noleggiato senza conducenti, e per finalità ludiche, sportive o sanitarie.*

8. È fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. *L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attività sportive*. La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.».

— Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 20 (*Competizioni sportive*). — 1. L'ammissione dell'animale a una *manifestazione, competizione o evento sportivo è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneità a partecipare, per condizioni di salute, di età e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non già in possesso del certificato di idoneità annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1*-bis *del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.*

*2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX*-bis, *del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica è affidata all'organizzatore dell'evento.».*

— Si riporta il testo dell'articolo 21, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21 (Regolamenti sportivi e *Sanzioni disciplinari*). — 1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, *anche paralimpici* che impiegano animali in attività sportive *si dotano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,* si dotano di appositi regolamenti che fissino *i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente Capo I e,* in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 22, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 22 (*Definizione del «cavallo atleta*). — 1. Un cavallo e in generale un equide è definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* sia definibile «equide registrato», come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021;

*b)* sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come risulta dal Documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021;

*c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.*

*1*-bis. *Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalità e contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.*

2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).».

— Si riporta il testo dell'articolo 23, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 23 (*Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del Cavallo*). — 1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di Promozione Sportiva *o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri* presso i quali il cavallo è tesserato.

*1*-bis. *Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalità e contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.».*

— Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 24 (*Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi*). — 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 25 (*Lavoratore sportivo*). — 1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

1-*bis*. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

1-*ter*. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile.

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ((...)). In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3-*bis*. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

4.

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-*bis* e 8-*ter* e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

6-bis. *Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.*

6-ter. *Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-*bis*, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute*

*S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6*-bis, *l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.*

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 26, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 26 (*Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo*). — 1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nell'articolo 2103 del Codice civile.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva*, anche paralimpici*. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva*, anche paralimpici* possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

— Si riporta il testo dell'articolo 27, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 27 (*Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici*). — 1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

*a)* l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

*b)* lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

*c)* la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, *o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici,* e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata*, anche paralimpici,* per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia del contratto.

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.».

— Si riporta il testo dell'articolo 28, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 28 (*Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici*). — 1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

*a)* la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le *ventiquattro* ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

*b)* le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva*, anche paralimpici*.

3. L'associazione o società *nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.* destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari

all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *può essere* adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione

5. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 29, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29 (*Prestazioni sportive dei volontari*). — 1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. *Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.*

2-bis. *Ai fini di cui al comma 2, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma e al comma 2 non concorrono a formare il reddito del percipiente.*

2-ter. *Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.*».

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

— Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 30 (*Formazione dei giovani atleti*). — 1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

1-bis. *In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti.*

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di

agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

7-*bis*. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

— Si riporta il testo dell'articolo 31, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 31 (*Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica*). — 1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate *anche paralimpiche,* prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

*a)* le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

*b)* le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il *1° luglio 2024* per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.».

— i riporta il testo dell'articolo 32, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 32 (*Controlli sanitari dei lavoratori sportivi*). — 1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, *sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e* previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo *9 aprile 2008,* n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali*, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,* possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

6-*bis*. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi *la disciplina attuativa e* i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché' le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.».

— Si riporta il testo dell'articolo 33, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 33 (*Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori*). — 1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h),* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei

contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. *Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.*

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.».

— Si riporta il testo dell'articolo 34, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 34 (*Assicurazione contro gli infortuni*). — 1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, *su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,* sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. *Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.*

4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4.».

— Si riporta il testo dell'articolo 35, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 35 (*Trattamento pensionistico*). — 1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate*, anche paralimpiche* e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.

8-*bis*. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

8-*ter*. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-*quater*. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera *m)*, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

8-*quinquies*. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi *può essere* assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

*8-*sexies*. Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-*decies*, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».*

*8-*septies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-*sexies*, nonché sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.*

*8-*octies*. Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-*sexies* pubblicano nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.*

*8-*novies*. Il contributo di cui al comma 8-*sexies* non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*8-*decies*. Per le finalità di cui al comma 8-*sexies*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-*sexies*.*

*8-*undecies*. Agli oneri derivanti dai commi da 8-*sexies* a 8-*decies*, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dellaPresidenzadelConsigliodeiministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».*

— Si riporta il testo dell'articolo 36, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 36 (*Trattamento tributario*). — 1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

5.

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. *In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

6-*bis*. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

6-*ter*. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

6-*quater*. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. – 8.».

— Si riporta il testo dell'articolo 37, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 37 (*Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale*). — 1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, *anche paralimpici,* riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile. *Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.*

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, *6, 7,* 8-*bis* e 8-*ter*, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.».

— Si riporta il testo dell'articolo 38, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 38 (*Area del professionismo e del dilettantismo*). — 1. L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate*, anche paralimpiche,* secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI *e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole: «sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza,* per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

1-*bis*. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-*ter*, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-*ter*. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.».

— Si riporta il testo dell'articolo 40, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 40 (*Promozione della parità di genere*). — 1. Le Regioni, *Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP*, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

2. *Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono* con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite*, anche paralimpici*, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione:

*a)* delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile;

*b)* delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.

Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

3. *Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti* a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.»

— Si riporta il testo dell'articolo 41, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 41 (*Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport*). — 1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie e della tutela del benessere nonché' della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:

*a)* la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi;

*b) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico.*

3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto:

*a)* la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche;

*b)* l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico;

*c)* la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica;

*d)* la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.

4. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto:

*a)* la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati;

*b)* la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

5. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto:

*a)* la programmazione e la gestione di impianti sportivi;

*b)* la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative;

*c)* l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.

6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

8. L'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attività eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.

8-*bis*. Il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.

9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.».

— Si riporta il testo dell'articolo 43, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 43 (*Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre*). — 1. Nell'ambito dei gruppi sportivi Fiamme Azzurre» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali *tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP* e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalità previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. *Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.*

5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 44, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 44 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme *Oro)*. — 1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.

2. Le modalità gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti *tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP* attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché' il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. *Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.*

5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 45, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 45 (*Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili *tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP*, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.

2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti *tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP* attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché' il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. *Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.*

6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».».

— Si riporta il testo dell'articolo 47, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 47 (*Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa*). — 1. Nell'ambito della Difesa è istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale.

2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:

*a)* le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;

*b)* il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera *a)*;

*c)* le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

*a) tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP* e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

*b)* in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;

*c)* in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;

*d)* che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.».

— Si riporta il testo dell'articolo 48, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 48 (*Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»*). — 1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilità fisiche e sensoriali *tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP* e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti:

*a)* le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;

*b)* il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera *a)*.

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

*a) tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP* e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

*b)* in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera *d)* del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;

*c)* in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;

*d)* che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

6. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.».

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 (Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 18 marzo 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

*a)* agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;

*b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;*

*c)* Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

*d)* Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

*e)* Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

*f)* Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

*g)* Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

*h)* Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

*i)* Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

*l)* Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

*m)* lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

*n)* Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione;

*o)* Scuola dello Sport: la struttura della società Sport e salute S.p.a. che svolge attività di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport;

*p)* settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;

*q)* settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

*r)* sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

*s)* Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.».

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Contratto di mandato sportivo*). — 1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

*a)* le generalità complete delle parti contraenti;

*b)* l'oggetto del contratto;

*c)* la data di stipulazione del contratto;

*d)* il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8;

*e)* la sottoscrizione delle parti del contratto.

2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.

3. Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti. *In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo è il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.*

4. Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.

5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.

6. È nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d'interessi.

7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale è istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 (*Tutela dei minori*). — 1. Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.

2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.

3. *Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport.*

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (*Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione*). — 1. Al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonché' tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, *da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento e dell'impatto sociale del medesimo e da un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione.*

2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, predisposto ai sensi *dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale. Il documento di fattibilità può inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *d)* e *f)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull'area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonché' al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e l'eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilità può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché' il trasferimento della proprietà degli stessi all'associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni. *Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.*

3. Il documento di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

4. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune può chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta.

5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il *progetto di fattibilità tecnica ed economica*, conformemente alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed è redatto *nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*. Il *progetto di fattibilità tecnica ed economica* è corredato:

*a)* di una bozza di convenzione con l'Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dell'impianto sportivo, specifichi i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell'eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprietà e delle altre condizioni contrattuali, così come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e dei benefici dell'intervento per l'associazione o società sportiva, per la comunità territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonché' di efficienza energetica. I benefici dell'opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall'ospitare l'impianto sportivo utilizzato dall'associazione o società sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione o della società sportiva presso la comunità locale;

*b)* di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del *progetto di fattibilità tecnica ed economica* e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell'impianto.

6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero *nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera *b)*, è asseverato *ai sensi dell'articolo 193 del medesimo codice*, e la bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera *a)*, le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. *In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal medesimo codice*.

7. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, può richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del *progetto di fattibilità tecnica ed economica*, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilità,

indifferibilità e urgenza dell'opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilità e la segnalazione di inizio attività di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, il provvedimento finale può prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo tributario di competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree e attività economiche connesse.

8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell'ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonché', previa acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a ciò delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall'articolo 16 del medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, può ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma del comma 7.

9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio delle attività complementari o funzionali di cui alla proposta, se già non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto, è sostituito da una segnalazione dell'interessato all'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le limitazioni stabilite nel medesimo articolo.

10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all'ente locale o pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari.

11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero *nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, il progetto definitivo *progetto di fattibilità tecnica ed economica* approvato è posto a base di procedura di affidamento, indetta dall'amministrazione che ha convocato la conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario *se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.* Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al medesimo comma.

12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto. In tale ipotesi, il documento di fattibilità e il *progetto di fattibilità tecnica ed economica sono redatti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Società e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilità può altresì prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree di proprietà pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi alla Società o all'Associazione sportiva. Il documento di fattibilità può altresì contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per l'utilizzo da parte della Società e Associazione sportiva proponente dell'impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto pubblico esistente, in considerazione dell'intervento di ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione né *le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, né gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11. *Ai fini dell'esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica ha facoltà di costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.*

13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui al comma 1 e al comma 12, le società sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In presenza di più associazioni o società sportive dilettantistiche e professionistiche interessate all'acquisto o all'utilizzo delle predette aree, il Comune o l'Ente locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Società o all'Associazione sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato in quest'ultimo, la Società può procedere alla riconsegna dell'area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese documentate.

14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, e' consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il soggetto proponente può avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro interme-

diario bancario o finanziario operante nel settore nonché', ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest'ultimo. Sono consentite forme di associazione in partecipazione e la costituzione di società miste.

17.

18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

*18*-bis. *Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e l'Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in relazione ad interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*

*18*-ter. *Ai fini di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al presente decreto, l'Istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.».*

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (*Uso degli impianti sportivi*). — 1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici *di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, e della normativa euro-unitaria vigente. 4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 (*Regolamento unico*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

2. Il regolamento unico:

*a)* procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;

*b)* definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis* del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica. *Il regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati;*

*c)* organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;

*d)* dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;

*e)* dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;

*f)* individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;

*g)* recepisce le norme tecniche europee (UNI *EN)*;

*h)* indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;

*i)* disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.».

*Note all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

*a)* Associazione o Società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva *anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche* che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

*b)* Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;

*c)* Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

*d)* Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

*e)* Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;

*f)* Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

*g)* Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

*h)* Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

*i)* Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

*l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa;*

*m)* settore dilettantistico: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico;

*n)* settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata;

*o)* Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (*Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*). — 1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. *È altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Struttura del Registro*). — 1. *Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.*

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3. *Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Società e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (*Iscrizione nel Registro*). — 1. *La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11.*

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

*a)* la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

*a*-bis*) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;*

*b)* i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

*c)* la data dello statuto vigente;

*d)* la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

*e)* la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

*f)* i dati dei tesserati.

3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori. *Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.*

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, *verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste*, può:

*a)* accogliere la domanda e iscrivere l'ente;

*b)* rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

*c)* richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

4-*bis*. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale. Con proprio decreto, l'Autorità politica delegata in materia di sport definisce le modalità di funzionamento del Comitato. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, *anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza,* diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

6-*bis*. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 (*Acquisto della personalità giuridica*). — 1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

*1*-bis. *All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.*

*1*-ter. *Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.*

*1*-quater. *Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11.*

2. *Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3*-ter*, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.*

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.

*3*-bis. *Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.*

*3*-ter. *Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.*

*3*-quater. *Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3*-ter *è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.».*

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

*a)* aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;

*b)* Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

*c)* Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

*d)* pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico;

*e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI*;

*f)* piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati;

*g)* piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati;

*h)* pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;

*i)* sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante;

*l)* sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;

*m)* sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;

*n)* sci fuori pista: attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;

*o)* slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;

*p)* slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;

*q)* snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;

*r)* snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross;

*s)* telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (*Aree sciabili attrezzate*). — 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di *servitù e usi civici connessi alla gestione di tali aree*, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. *L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico.*

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.».

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà*). — 1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:

*a)* colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al *15 per cento*, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;

*b)* colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;

*c)* colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.

2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

3. Le piste di fondo sono suddivise in:

*a)* pista facile, segnata in blu, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;

4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;

*b)* pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;

4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;

5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

*c)* pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera *b)*.

4. *Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera* a)*, con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13».*

5. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.

6. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (*Delimitazione delle piste da discesa*). — 1. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione*, con sistemi di pronta riconoscibilità dei due opposti bordi pista*. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.

2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.».

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 (*Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento*). — 1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:

*a)* devono essere individuate in zone idrogeologica-mente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;

*b)* devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati *o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri*;

*c)* presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;

*d)* se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m.

2. Per le piste già individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 (*Personale operante nell'area sciabile attrezzata*). — 1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.

2. Il direttore delle piste:

*a)* promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;

*b)* coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

*c)* segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;

*d)* indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;

*e)* coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso*, salvo che tale attività non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni*;

*f)* predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.

3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1*, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 (Tracciati *di allenamento*). — 1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.

2. *I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.*

3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno *del tracciato* di allenamento e percorrere la relativa discesa.».

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (*Manutenzione delle piste)*. — 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti*, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida*, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti *dalle condizioni di innevamento* del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.

3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo *atipico* non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi 5 e 6, e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.».

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 (*Segnaletica*). — 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse*, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 (*Obbligo di utilizzo del casco protettivo*). — 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni*, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.*

4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità amministrativa.

*Note all'art. 6:*

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:

«Art. 10 (*Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi*). — 1. (*Omissis*)

a)-c) (*Omissis*)

2. – 4. (*Omissis*)

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1999:

«Art. 5 (*Compiti del consiglio nazionale*). — 1. – 1-*bis* (*Omissis*)

2. *a) - b)* (*Omissis*)

*c)* delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;

*d) – g)* (*Omissis*).».

**23G00129**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 20 luglio 2023.

**Individuazione di un ulteriore elenco di *Standard Value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014 - 2022 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2023) 3357 del 10 maggio 2023 e, in particolare, le sottomisure 17.2 e 17.3;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, in particolare, l'intervento SRF01 inerente le polizze assicurative agricole agevolate;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38 recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Codice in materia di protezione di dati personali, in merito alle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino del-

le attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 n. 72;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 2 febbraio 2023, n. 54082 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (di seguito PGRA);

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 5 maggio 2023, n. 236537 di individuazione di un primo elenco di *Standard Value* per le produzioni vegetali applicabili per la determina del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 maggio 2023, n. 248441 di individuazione degli *standard value* per l'uva da vino applicabili per la determina del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione del PSRN 23 marzo 2021, n. 137391 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Vista la comunicazione del 27 giugno 2023 assunta al protocollo n. 335368 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso un ulteriore elenco di *Standard Value* riferiti alle produzioni vegetali, calcolati conformemente alle procedure di cui all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2023;

Vista la comunicazione del 28 giugno 2023 assunta al protocollo n. 345287 del 3 luglio 2023, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 23 marzo 2021;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 23 marzo 2021, reso in data 4 luglio 2023;

Ritenuto pertanto necessario approvare un ulteriore elenco di *Standard Value* per le produzioni vegetali, applicabili per la determina del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2023;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione di un ulteriore elenco di Standard Value per le produzioni vegetali – Anno 2023*

1. Gli ulteriori *Standard Value* per le produzioni vegetali utilizzabili per la determina del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2023, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da applicare agli *Standard Value* di cui al comma 1, sono riportati nell'allegato 2 al decreto 5 maggio 2023, n. 236537.

3. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard Value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza e tra gruppo di appartenenza e ID varietà sono riportate rispettivamente negli allegati 2 e 3 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2023

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1222*

ALLEGATO *1*

## STANDARD VALUE PRODUZIONI VEGETALI - ANNO 2023

*(Dove non espressamente indicato, gli stessi valori si applicano ai corrispettivi prodotti sotto impianto di protezione)*

| Area | Cod. Prodotto | Denominazione prodotto | Standard Value | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| ITALIA | D53 | ARACHIDI | 5.542 | €/ha |
| ITALIA | H86 | BORRAGINE | 3.710 | €/ha |
| ITALIA | D20 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA | 170.667 | €/ha |
| ITALIA | D25 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA | 205.000 | €/ha |
| ITALIA | L40 | FAGIOLI SECCHI NANI | 8.254 | €/ha |
| ITALIA | D57 | NESTI DI VITI | 24.500 | €/ha |
| ITALIA | H93 | OLIVO IN VASO | 235.000 | €/ha |
| ITALIA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | 48 | €/mq |
| ITALIA | D80 | ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL | 80 | €/mq |
| ITALIA | C11 | PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | 41.500 | €/ha |
| ITALIA | H43 | PIANTINE DA ORTO STANDARD | 71 | €/mq |
| ITALIA | H87 | PIANTINE DI NOCCIOLO | 92.000 | €/ha |
| ITALIA | D41 | PIOPPO | 17.221 | €/ha |
| ITALIA | D61 | RAPA | 15.652 | €/ha |
| ITALIA | D99 | SOIA EDAMAME | 4.114 | €/ha |
| ITALIA | C18 | TABACCO | 28.792 | €/ha |
| ITALIA | C31 | SOIA | 2.591 | €/ha |
| ITALIA | H92 | VIVAI DI FRUTTICOLE | 257 | €/mq |
| ITALIA | M55 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA | 220.000 | €/ha |
| ITALIA | M53 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO | 191.667 | €/ha |
| ITALIA | M58 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO | 295.833 | €/ha |
| ITALIA | M54 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE | 130.833 | €/ha |
| ITALIA | M59 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | 154.167 | €/ha |
| ITALIA | D67 | VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | 69.600 | €/ha |
| ITALIA | C55 | VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | 98 | €/mq |
| ITALIA | H37 | VIVAI DI PIANTE FORESTALI | 84 | €/mq |
| ITALIA | H69 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | 112 | €/mq |
| ITALIA | H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | 112 | €/mq |
| ITALIA | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | 65 | €/mq |
| ITALIA | H67 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | 64 | €/mq |
| ITALIA | H64 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | 114 | €/mq |
| ITALIA | H65 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | 152 | €/mq |
| ITALIA | H63 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | 114 | €/mq |
| ITALIA | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | 114 | €/mq |

| Area | Cod. Prodotto | Denominazione prodotto | Standard Value | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| ITALIA | H57 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | 100 | €/mq |
| ITALIA | H58 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | 127 | €/mq |
| ITALIA | H60 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | 126 | €/mq |
| ITALIA | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | 103 | €/mq |
| ITALIA | H61 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | 130 | €/mq |
| ITALIA | H62 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | 89 | €/mq |
| ITALIA | H30 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | 108 | €/mq |
| ITALIA | C65 | VIVAI DI PIOPPI | 34.347 | €/ha |
| ITALIA | M56 | VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE | 36.900 | €/ha |
| ITALIA | C21 | VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | 179.667 | €/ha |
| ITALIA | M57 | VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE | 86.667 | €/ha |

ALLEGATO *2*

# Tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli Standard Value di cui all'Allegato 1 e relativo gruppo di appartenenza

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| D53 | ARACHIDI | €/ha | GRUPPO ARACHIDI |
| H86 | BORRAGINE | €/ha | GRUPPO BORRAGINE |
| D20 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA | €/ha | GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO |
| D25 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA | €/ha | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| H17 | LUPINI | €/ha | GRUPPO LUPINI |
| D57 | NESTI DI VITI | €/ha | GRUPPO NESTI DI VITI |
| H93 | OLIVO IN VASO | €/ha | GRUPPO OLIVO IN VASO |
| H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | €/mq | GRUPPO ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| D80 | ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL | €/mq | GRUPPO ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL |
| C11 | PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | €/ha | GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO |
| H43 | PIANTINE DA ORTO STANDARD | €/mq | GRUPPO PIANTINE DA ORTO |
| H87 | PIANTINE DI NOCCIOLO | €/ha | GRUPPO PIANTINE DI NOCCIOLO |
| D41 | PIOPPO | €/ha | GRUPPO PIOPPO |
| D61 | RAPA | €/ha | GRUPPO RAPA |
| C31 | SOIA | €/ha | GRUPPO SOIA |
| D99 | SOIA EDAMAME | €/ha | GRUPPO SOIA |
| C18 | TABACCO | €/ha | GRUPPO TABACCO |
| H92 | VIVAI DI FRUTTICOLE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE |
| M55 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| M53 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| M58 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| M54 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| M59 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| D67 | VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| C55 | VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO |
| H37 | VIVAI DI PIANTE FORESTALI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE FORESTALI |
| H69 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| H67 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| H64 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H65 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |

| Cod. prodotto | Denominazione prodotto | Unità di misura | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|---|
| H63 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H57 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H58 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H60 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H61 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H62 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| H30 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | €/mq | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| C65 | VIVAI DI PIOPPI | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| M56 | VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE | €/ha | GRUPPO VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE |
| C21 | VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | €/ha | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| M57 | VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE | €/ha | GRUPPO VIVAI DI VITI |

ALLEGATO *3*

## Tabelle di corrispondenza tra gruppo di appartenenza e ID varietà

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 86 | GENERICO - ARACHIDI | GRUPPO ARACHIDI |
| 4125 | GENERICO - BORRAGINE | GRUPPO BORRAGINE |
| 6165 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO IN PIENO CAMPO - FIORI IN PIENO CAMPO | GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO |
| 6166 | CRISANTEMI SAN CARLINO IN PIENO CAMPO - FIORI IN PIENO CAMPO | GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO |
| 6169 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO - FIORI IN PIENO CAMPO | GRUPPO FIORI IN PIENO CAMPO |
| 6171 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO - FLORICOLE SOTTO SERRA | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| 6231 | CRISANTEMI MULTIFLORA IN SERRA A STELO - FLORICOLE SOTTO SERRA | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| 6257 | ROSA-LILIUM-STRELITZIA-CALLA-ANTHURIUM AMARILLYS-ORCHIDEE E SIMILARI - FLORICOLE SOTTO SERRA | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| 6258 | GLADIOLO-GERBERA-CRISANTEMO UNI E MULTI FLORO-BOCCA DI LEONE-GYPSOPHILA-ALSTROEMERIA-FRESIA-CAVOLO ORNAMENTALE E SIMILARI - FLORICOLE SOTTO SERRA | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| 6259 | IRIS-TULIPANO-CALENDULA-GAROFANO-ANEMONE-DIANTHUS-RANUNCOLO E SIMILARI - FLORICOLE SOTTO SERRA | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| 6411 | PRODUZIONE DI BULBI DI RANUNCOLO DA CLONE E SIMILARI - FLORICOLE SOTTO SERRA | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| 6412 | PRODUZIONE DI BULBI DI RANUNCOLO DA SEME E SIMILARI - FLORICOLE SOTTO SERRA | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| 6413 | PRODUZIONE DI BULBI DI ANEMONE DA SEME E SIMILARI - FLORICOLE SOTTO SERRA | GRUPPO FLORICOLE SOTTO SERRA |
| 6260 | ROSA-LILIUM-STRELITZIA-CALLA-ANTHURIUM-AMARILLYS-ORCHIDEE GLADIOLO-GERBERA-CRISANTEMO UNI E MULTI FLORO-BOCCA DI LEONE-GYPSOPHILA-ALSTROEMERIA-FRESIA-CAVOLO ORNAMENTALE E SIMILARI - FLORICOLE SOTTO TUNNEL | GRUPPO FLORICOLE SOTTO TUNNEL |
| 6261 | IRIS-TULIPANO-CALENDULA-GAROFANO-ANEMONE-DIANTHUS-RANUNCOLO E SIMILARI - FLORICOLE SOTTO TUNNEL | GRUPPO FLORICOLE SOTTO TUNNEL |
| 6049 | NESTI DI VITE STANDARD - NESTI DI VITI (barbatelle) | GRUPPO NESTI DI VITI |
| 6050 | NESTI DI VITE CERTIFICATI - NESTI DI VITI | GRUPPO NESTI DI VITI |
| 6000 | INNESTATO 2 ANNI IN VASO C.A.C. - OLIVO IN VASO | GRUPPO OLIVO IN VASO |
| 6002 | DA TALEA 2 ANNI (IN VASO) - OLIVO IN VASO | GRUPPO OLIVO IN VASO |
| 6003 | OLIVO INNESTATO CAT. CERTIFICATO VIRUS ESENTE - OLIVO IN VASO | GRUPPO OLIVO IN VASO |
| 6244 | IN VASO - ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | GRUPPO ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6245 | GENERICO - ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | GRUPPO ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6249 | ORTENSIA-BEGONIA-KALANCOE-SAINT PAULIA MEDIA E SIMILARI - ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL | GRUPPO ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL |
| 6250 | PELARGONIUM-CICLAMINO-POINSETTIA-BEGONIA-VIOLE-PRIMULE-CYCAS-AZALEA E SIMILARI - ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL | GRUPPO ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL |
| 6048 | TALEE DA PORTA INNESTO - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO |
| 6053 | TALEE PORTAINNESTO - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO |
| 6056 | BARBATELLE PORTAINNESTO LUNGA - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO |
| 6057 | BARBATELLE PORTAINNESTO CORTA - PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | GRUPPO PIANTE DI VITI PORTA INNESTO |
| 7078 | PIANTE OFFICINALI - PIANTE OFFICINALI | GRUPPO PIANTE OFFICINALI |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6304 | PIANTINE ORTO STANDARD - PIANTINE DA ORTO STANDARD | GRUPPO PIANTINE DA ORTO |
| 6305 | PIANTINE ORTO IBRIDE - PIANTINE DA ORTO | GRUPPO PIANTINE DA ORTO |
| 6392 | TALEA DA CM 40 A RADICE NUDA (ENTRO L'ANNO) - PIANTINE DI NOCCIOLO | GRUPPO PIANTINE DI NOCCIOLO |
| 6393 | TALEA DA CM 40 A RADICE NUDA (ENTRO I DUE ANNI) - PIANTINE DI NOCCIOLO | GRUPPO PIANTINE DI NOCCIOLO |
| 6067 | ETÀ IN ANNI 1 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6068 | ETÀ IN ANNI 2 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6069 | ETÀ IN ANNI 3 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6070 | ETÀ IN ANNI 4 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6071 | ETÀ IN ANNI 5 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6072 | ETÀ IN ANNI 6 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6073 | ETÀ IN ANNI 7 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6074 | ETÀ IN ANNI 8 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6075 | ETÀ IN ANNI 9 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6076 | ETÀ IN ANNI 10 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6396 | ETA' IN ANNI 11 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6397 | ETA' IN ANNI 12 - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 6408 | GENERICO - PIOPPO | GRUPPO PIOPPO |
| 4100 | GENERICO - RAPA | GRUPPO RAPA |
| 4101 | ROSSA - RAPA | GRUPPO RAPA |
| 4132 | ROSSA - RAPA | GRUPPO RAPA |
| 3548 | DA SEME - SOIA DA SEME | GRUPPO SOIA |
| 4140 | GENERICO - SOIA EDAMAME | GRUPPO SOIA |
| 53 | GENERICO - SOIA | GRUPPO SOIA |
| 54 | ALIMENTARE - SOIA | GRUPPO SOIA |
| 62 | FLUE CURED (RESA16%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 63 | LIGHT AIR CURED (RESA 16%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 64 | DARK AIR CURED (RESA 14,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 65 | DARK AIR CURED NOSTRANO DEL BRENTA (RESA 14,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 66 | DARK AIR CURED NOSTRANO DEL BRENTA DA FASCIA (RESA 14,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 67 | FIRE CURED (RESA 18,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 68 | FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (RESA 18,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 69 | FIRE CURED KENTUCKY ZONE VOCATE (PREMIO COMPRESO RESA 18,5%) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 191 | FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE) ZONE VOCATE (PREMIO COMPRESO RESA 18,5%) - FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE) - TABACCO | GRUPPO TABACCO |
| 6389 | OLTRE 10 ANNI - VIVAI DI FRUTTICOLE | GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE |
| 6390 | TRA 5 E 10 ANNI - VIVAI DI FRUTTICOLE | GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE |
| 6391 | FINO A 5 ANNI - VIVAI DI FRUTTICOLE | GRUPPO VIVAI DI FRUTTICOLE |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6004 | AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 1 ANNO - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6005 | AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 2 ANNI - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6006 | AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 1 ANNO CERTIFICATO VIRUS ESENTE - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6007 | AGRUMI IN FITOCELLA C.A.C. 2 ANNI CERTIFICATO VIRUS ESENTE - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6409 | ASTONI DI FICO A RADICE NUDA DI DUE ANNI - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6410 | ASTONI DI FICO IN CONTENITORE 10 LITRI - ETA' QUATTRO ANNI - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6008 | ASTONI POMACEE - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6009 | POMACEE ASTONI CON RAMI ANTICIPATI - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6010 | POMACEE ASTONE DI 6 MESI (MELO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6011 | POMACEE PIANTE PREFORMATE TIPO KNIPS (MELO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6012 | POMACEE PIANTE A GEMMA DORMIENTE (PERO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6013 | POMACEE PIANTE AUTORADICATE DI 1 ANNI (PERO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6014 | POMACEE PIANTE AUTORADICATE DI 2 ANNI (PERO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6015 | POMACEE PORTINNESTI DA SEME - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6016 | POMACEE PORTINNESTI DA TALEA - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6017 | POMACEE PORTINNESTO MICROPROPAGATO - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6018 | ASTONI DRUPACEE - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6019 | DRUPACEE PIANTE A GEMMA DORMIENTE - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6020 | DRUPACEE PIANTE IN VASO DA INNESTO (PESCO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6021 | DRUPACEE PIANTE IN VASO DA MICROINNESTO (PESCO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6022 | DRUPACEE PIANTE AUTORADICATE DI 1 ANNO (PESCO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6034 | ACTINIDIA (ASTONI DA INNESTO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6035 | ACTINIDIA PIANTE DA TALEA - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6036 | ACTINIDIA PIANTE MICROPROPAGATE DI 1 ANNO - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6037 | ACTINIDIA PIANTE MICROPROPAGATE DI 2 ANNI - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6038 | ACTINIDIA PIANTE IN VASO (3 lt) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6039 | ACTINIDIA PIANTE IN VASO (5 lt) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6040 | KAKI (ASTONI INNESTO BASSO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6041 | KAKI (ASTONI INNESTO ALTO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6414 | ASTONI DI CASTAGNO 1 ANNO - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6415 | ASTONI DI CASTAGNO 2 ANNI - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6416 | ASTONI DI CASTAGNO 3 ANNI - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6417 | POMACEE PIANTE PREFORMATE TIPO KNIPS (PERO) - ASTONI PIANTE FRUTTO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO |
| 6058 | PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A- - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6059 | PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6060 | PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A+ - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6061 | PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. AA+ - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6062 | PIANTE GREZZE DA VIVAIO - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6063 | CIME RADICATE IN CONTENITORE - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6064 | PIANTE WAITING BED - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6065 | PIANTE TRAY IN VASO DIAM 9 - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6066 | PIANTE MINI TRAY IN VASO DIAM 7 - VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA |
| 6386 | OLTRE 10 ANNI - VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO |
| 6387 | TRA 5 E 10 ANNI - VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO |
| 6388 | FINO A 5 ANNI - VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | GRUPPO VIVAI DI PIANTE DI OLIVO |
| 6243 | GENERICO - VIVAI DI PIANTE FORESTALI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE FORESTALI |
| 6341 | SIEPI ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6342 | SIEPI MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6343 | SIEPI BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6344 | ALBERI SEMPREVERDI ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6345 | ALBERI SEMPREVERDI MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6346 | ALBERI SEMPREVERDI BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6347 | ALBERI CADUCIFOGLIE ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6348 | ALBERI CADUCIFOGLIE MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6349 | ALBERI CADUCIFOGLIE BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6350 | ALTRE ORNAMENTALI ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6351 | ALTRE ORNAMENTALI MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6352 | ALTRE ORNAMENTALI BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO |
| 6353 | ARBUSTI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6354 | ARBUSTI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6355 | ARBUSTI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6356 | ERBACEE PERENNI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6357 | ERBACEE PERENNI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6358 | ERBACEE PERENNI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6359 | PIANTE DA FIORE IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6360 | PIANTE DA FIORE IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6361 | PIANTE DA FIORE IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6362 | PALME IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6363 | PALME IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6364 | PALME IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6365 | RAMPICANTI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6366 | RAMPICANTI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6367 | RAMPICANTI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6368 | SIEPI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6369 | SIEPI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6370 | SIEPI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6371 | ALBERI SEMPREVERDI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6372 | ALBERI SEMPREVERDI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6373 | ALBERI SEMPREVERDI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6374 | ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6375 | ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6376 | ALBERI CADUCIFOGLIE IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6377 | ROSAI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6378 | ROSAI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6379 | ROSAI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6380 | ALTRE ORNAMENTALI IN VASO ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6381 | ALTRE ORNAMENTALI IN VASO MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6382 | ALTRE ORNAMENTALI IN VASO BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6418 | ROSA CANINA IN VASO (3 lt) - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6419 | MORA 2 ANNI IN VASO (DIAM 15) - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO |
| 6279 | CAMELIA (VASO Ø 19) 1° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6280 | CAMELIA (VASO Ø 19) 2° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6281 | CAMELIA (VASO Ø 19) 3° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6282 | CAMELIA (VASO Ø 19) 4° ANNO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6283 | ORCHIDEA (IBRIDI DI ODONTOGLOSSUM) VASO DIAMETRO 12 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6284 | HOYA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6285 | IMPATIENS NUOVA GUINEA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6286 | YUCCHE SU TUTORE DIAMETRO 20-22-24-26 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6287 | FICUS BENJAMIN SU TUTORE DIAMETRO 20-22-24-27 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6288 | DRACAENE SU TUTORE DIAMETRO 20-22-24-28 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6289 | KALANCOE MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6290 | ORTENSIA DA FORZATURA MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6291 | BEGONIA MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6292 | KALANCOE MINI MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6293 | SAINT PAULIA MEDIA TAGLIA - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6294 | PELARGONIUM DIAMETRO VASO 14 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6295 | CICLAMINO DIAMETRO VASO 10/14 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6296 | POINSETTIA DIAMETRO VASO 10/14/18 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6297 | VIOLE DIAMETRO VASO 10 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6298 | CISSUS DIAMETRO VASO 16 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6299 | PRIMULE - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6300 | BEGONIA PACK 24 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6301 | AZALEA RODODENDRO SIMSI DIAMETRO VASO 12 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6302 | AZALEA RODODENDRO SIMSI DIAMETRO VASO 13 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6303 | AZALEA RODODENDRO SIMSI DIAMETRO VASO 15 - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6383 | MISTE ALTO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6384 | MISTE MEDIO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6385 | MISTE BASSO PREGIO - VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | GRUPPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA |
| 6077 | PIOPPELLE CERTIFICATE DIAMETRO 12 - 14,5 - VIVAI DI PIOPPI | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| 6078 | PIOPPELLE CERTIFICATE DIAMETRO 14,5 - 17 - VIVAI DI PIOPPI | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| 6079 | PIOPPELLE CERTIFICATE DIAMETRO > 17 - VIVAI DI PIOPPI | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| 6334 | 1 ANNO - DIAMETRO <12 CM - VIVAI DI PIOPPI | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| 6398 | PIOPPI A DIMORA A CICLO BREVE (5 ANNI) ASTONI/TALEONI - VIVAI DI PIOPPI | GRUPPO VIVAI DI PIOPPI |
| 6044 | BARBATELLE INNESTATE STANDARD - VIVAI DI VITI | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6045 | BARBATELLE INNESTATE CERTIFICATE - VIVAI DI VITI | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6046 | BARBATELLE FRANCHE TIPO PUGLIA, LUNGHE (CERTIFICATE) - VIVAI DI VITI | GRUPPO VIVAI DI VITI |

| ID Varietà | Denominazione ID varietà | Gruppo di riferimento |
|---|---|---|
| 6047 | BARBATELLE FRANCHE TIPO SICILIA, CORTE (CERTIFICATE) - VIVAI DI VITI | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6051 | BARBATELLE INNESTATE - VIVAI DI VITI | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6052 | BARBATELLE SELVATICHE - VIVAI DI VITI | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6054 | BARBATELLE INNESTO STANDARD - VIVAI DI VITI | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6055 | BARBATELLE INNESTO CERTIFICATE - VIVAI DI VITI | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6394 | BARBATELLE LUNGHE CON PORTAINNESTO CM 60 - VIVAI DI VITI | GRUPPO VIVAI DI VITI |
| 6395 | BARBATELLE LUNGHE CON PORTAINNESTO CM 90 - VIVAI DI VITI | GRUPPO VIVAI DI VITI |

**23A04899**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 agosto 2023.

**Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,20%, con godimento 1° settembre 2023 e scadenza 1° marzo 2034, prima e seconda *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 agosto 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.291 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,20% con godimento 1° settembre 2023 e scadenza 1° marzo 2034;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,20%, avente godimento 1° settembre 2023 e scadenza 1° marzo 2034. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° marzo 2024 e l'ultima il 1° marzo 2034.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 agosto 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 agosto 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2023, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° settembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2024 al 2034, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2034, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2023

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**23A04909**

---

DECRETO 29 agosto 2023.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,35%, con godimento 2 maggio 2023 e scadenza 1° novembre 2033, nona e decima *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero

nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 agosto 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.291 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 27 aprile, 29 maggio, 30 giugno e 27 luglio 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,35% con godimento 2 maggio 2023 e scadenza 1° novembre 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,35%, avente godimento 2 maggio 2023 e scadenza 1° novembre 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° novembre 2023, sarà pari allo 2,163179% lordo, corrispondente a un periodo di 183 giorni su un semestre di 184 giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 agosto 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 agosto 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventidue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° settembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2023

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**23A04910**

DECRETO 29 agosto 2023.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2023 e scadenza 15 ottobre 2031, seconda e terza *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal

regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 agosto 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.291 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 2023, rettificato dal decreto 30 giugno 2023, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2023 e scadenza 15 ottobre 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2023 e scadenza 15 ottobre 2031, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dell'1,15%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 2,359%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2023 e l'ultima il 15 ottobre 2031.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 agosto 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentanove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° settembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,64% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2023, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2023

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**23A04911**

---

DECRETO 29 agosto 2023.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, con godimento 1° giugno 2023 e scadenza 1° agosto 2028, settima e ottava *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 agosto 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.291 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 29 maggio, come rettificato dal decreto 1° giugno 2023, nonché 30 giugno e 27 luglio 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80% con godimento 1° giugno 2023 e scadenza 1° agosto 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, avente godimento 1° giugno 2023 e scadenza 1° agosto 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° agosto ed il 1° febbraio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 agosto 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 agosto 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° settembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2024 al 2028, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2023

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**23A04912**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 giugno 2023.

**Modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e l'elenco dei tipi di dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2017/745, recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio»;

Visto in particolare l'art. 21 del sopracitato regolamento che prevede che gli Stati membri possano stabilire che il fabbricante di un dispositivo su misura debba presentare all'autorità competente un elenco dei dispositivi di questo tipo messi a disposizione nel loro territorio;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo da ultimo richiamato, che ha disposto che con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di conferimento delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo relative ai dati identificativi del fabbricante che mette a disposizione sul territorio nazionale dispositivi su misura, all'elenco dei tipi di dispositivi, all'aggiornamento in caso di variazione e alla eventuale cessazione dell'attività;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso il 27 aprile 2023;

Ritenuto pertanto di dover stabilire le modalità di conferimento delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 7, da parte dei fabbricanti che mettono a disposizione nel territorio nazionale dispositivi su misura nonché i tempi di conservazione dei dati personali del fabbricante;

Decreta:

### Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di conferimento delle informazioni, di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, relative ai dati identificativi del fabbricante e all'elenco dei tipi di dispositivi medici su misura che i fabbricanti mettono a disposizione sul territorio nazionale, nonché i tempi di conservazione dei dati personali del fabbricante.

2. Gli adempimenti previsti dal presente decreto riguardano i fabbricanti che mettono a disposizione sul territorio nazionale dispositivi medici su misura come definiti all'art. 2, numero 3 del regolamento (UE) 2017/745.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 abbiano sede fuori dal territorio dell'Unione europea, gli adempimenti di cui al presente decreto sono richiesti ai mandatari con sede legale in Italia.

4. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 2 e 3 non abbiano sede in Italia, gli adempimenti di cui al presente decreto sono svolti da soggetti da questi ultimi designati ai fini della trasmissione dei dati.

### Art. 2.

*Modalità di comunicazione delle informazioni al Ministero della salute*

1. I soggetti di cui all'art. 1 comunicano al Ministero della salute i dati identificativi del fabbricante e l'elenco dei tipi di dispositivi medici su misura che mettono a disposizione sul territorio nazionale, e li aggiornano, entro trenta giorni, sia in caso di modifica sia in caso di cessazione dell'attività, trasmettendoli esclusivamente attraverso reti di comunicazione elettroniche che garantiscono la qualità delle modalità prescelte ed il livello di sicurezza.

2. Le specifiche sui dati e le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono comunicate dal Ministero della salute mediante avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale.

### Art. 3.

*Elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura*

1. I fabbricanti che dichiarano di aver ottemperato agli obblighi previsti all'art. 7 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 ottengono un numero di iscrizione nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici che mettono a disposizione dispositivi medici su misura sul territorio nazionale.

2. L'assegnazione del numero di iscrizione avviene dopo validazione, da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 1, dei dati trasmessi al Ministero della salute ed è generato automaticamente dal sistema.

3. Il Ministero della salute, con provvedimento motivato può revocare il numero di iscrizione assegnato ai sensi del comma 2.

### Art. 4.

*Tempi di conservazione dei dati personali del fabbricante*

1. I dati personali dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura impiantabili sono conservati per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di comunicazione di cessazione dell'attività di cui all'art. 2, comma 1.

2. Per i fabbricanti di dispositivi medici su misura diversi da quelli di cui al comma 1, i dati personali dei fabbricanti sono conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di comunicazione di cessazione dell'attività di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 5.

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni concernenti le modalità di comunicazione delle informazioni previste all'art. 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2023.

2. I fabbricanti di dispositivi su misura già iscritti negli elenchi esistenti presso il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data prevista al comma 1, ottemperano agli obblighi previsti all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 secondo le disposizioni stabilite all'art. 2.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 9 giugno 2023

*Il Ministro:* SCHILLACI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2349*

**23A04923**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 25 agosto 2023.

**Modifiche allo statuto.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», in particolare l'art. 6, commi 9 e 11;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, del 13 aprile 2012, modificato con decreto rettorale n. 295 del 15 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, del 16 novembre 2013 e, in particolare, l'art. 73 che disciplina le procedure di modifica dello stesso;

Vista la nota a firma del presidente del consiglio degli studenti, prot. n. 8213 del 10 giugno 2022, con la quale è stato chiesto all'allora rettore f.f. «di volere portare all'attenzione del senato accademico la proposta di modifica dello statuto dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, *ex* art. 73 dello stesso, deliberata in data odierna dal consiglio degli studenti, relativa all'abrogazione del comma 8 dell'art. 17 - Elezione del rettore, […]» e, contestualmente, l'inserimento tra i punti all'ordine del giorno dell'imminente seduta;

Tenuto conto che, a seguito di apposito incontro tenutosi al MUR in merito alla richiesta in oggetto, è emerso che la suddetta richiesta non era, al momento, compatibile con le funzioni assegnate al rettore f.f. e con la circostanza che le procedure per l'elezione del rettore erano state già avviate;

Vista, altresì, la nota congiunta dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in senato accademico e in consiglio di amministrazione, delle R.S.U. di Ateneo e delle sigle sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL RUA, USB PI, UGL, SNALS Confsal, prot. 8348 del 14 giugno 2022, con la quale è stata rinnovata la richiesta di revisione dell'art. 17 dello statuto di Ateneo, richiamando la mozione dell'assemblea generale del PTAB e CEL, già trasmessa con nota prot. n. 7096 del 19 maggio 2022, con la quale era stata ribadita la richiesta di abrogazione del comma 8 dell'art. 17 dello statuto di Ateneo;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico, assunte nelle sedute del 4 aprile 2023 e 3 maggio 2023, con le quali è stato rispettivamente espresso parere favorevole e approvata:

la modifica dello statuto dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, tramite l'abrogazione del comma 8 dell'art. 17 – Elezione del rettore, che prevede «In ogni caso, fino alla terza votazione di ballottaggio, il rettore deve avere più del 50% dei voti dei professori e ricercatori votanti, complessivamente computati, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato computati ai sensi del comma 6»;

la nuova formulazione dell'art. 17 dello statuto;

il conferimento del mandato al rettore per l'avvio tempestivo delle procedure necessarie alla revisione complessiva dello statuto di Ateneo;

Viste, inoltre:

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Calabria, sezione di Reggio Calabria, n. 31 del 16 gennaio 2013, resa in esito al giudizio iscritto al R.G. 311/2012, che ha deciso sul ricorso prodotto dal MIUR tendente, fra l'altro, ad ottenere la modifica dello statuto di autonomia dell'Ateneo, in particolare il comma 6 dell'art. 19, rubricato Costituzione del senato accademico e dell'art. 66, comma 2, relativo all'organo competente circa la deliberazione sull'istituzione dei nuovi Dipartimenti, nello statuto indicato nel senato accademico;

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Calabria, sezione di Reggio Calabria, n. 430 del 19 giugno 2013, resa in esito al giudizio iscritto al R.G. 345/2012 ed incardinato dal sindacato Confsal Federazione Snals Cisapuni, volto all'annullamento, fra l'altro, dell'art. 19, comma 6, dello statuto di Ateneo. Il giudizio si è concluso con la declaratoria di carenza di interesse, posto che su identica questione era stata già emessa la citata sentenza n. 31/2013;

Richiamato il citato art. 73 dello statuto, che disciplina le procedure di modifica dello stesso;

Preso atto dell'atto di impulso espresso dal magnifico rettore, in luogo della rituale «procedura» prevista del già citato art. 73 dello statuto, atteso che si tratta di procedimento di modifica in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria n. 31/2013, peraltro non impugnata e quindi passata in giudicato;

Ritenuto, peraltro, di dover deliberare rispetto a quanto disposto in data 5 dicembre 2012 dal Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria, che testualmente «ordina che la presente sentenza (n. 31/2013) sia eseguita dall'autorità amministrativa»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico, assunte nelle sedute 3 maggio 2023 con le quali, in esecuzione della sentenza n. 31/2013 del Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria, è stato rispettivamente espresso parere favorevole e approvata:

la modifica all'art. 19, comma 6 dello statuto dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, secondo la seguente formulazione «Con riferimento alle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti o implicanti valutazioni sull'attività scientifica, i professori associati partecipano alla seduta ma non votano sui posti di professore ordinario e i ricercatori partecipano alla seduta ma non votano sui posti di professore di ruolo»;

l'abrogazione dell'art. 66, comma 2 dello statuto dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, che prevede «Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle proposte di cui al comma 1, l'attuale senato accademico delibera sull'istituzione dei nuovi Dipartimenti»;

di comunicare al MUR l'avvenuta esecuzione della sentenza n. 31/2013 del Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria;

la pubblicazione delle modifiche statutarie nelle forme previste dalla disciplina vigente in materia.

Vista la nota prot. n. 14357 del 19 giugno 2023, con la quale è stata trasmessa al MUR, per i controlli di competenza previsti dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, la documentazione inerente le modifiche statutarie approvate;

Vista la nota MUR prot. n. 10179 dell'11 agosto 2023, assunta al protocollo di Ateneo al n. 18171 del 14 agosto 2023, con la quale è stata comunicata l'assenza di osservazioni in merito alle modifiche statutarie proposte;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le modifiche allo statuto dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, relative all'abrogazione dell'art. 17, comma 8, alla modifica dell'art. 19, comma 6 e all'abrogazione dell'art. 66, comma 2, come riportate nel testo aggiornato, allegato al presente decreto quale parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto, unitamente all'allegato statuto modificato quale parte integrante, è pubblicato all'albo on-line di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto, unitamente all'allegato statuto modificato quale parte integrante, è trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e al Ministero dell'università e della ricerca, per conoscenza.

Reggio Calabria, 25 agosto 2023

*Il rettore:* ZIMBALATTI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

Emanato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2012, modificato con decreto rettorale n. 295 del 15 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 16 novembre 2013.

## Titolo I

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1.

*Natura e fini*

1. L'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, di seguito denominata «Università», istituita con legge 14 agosto 1982 n. 590, art. 25, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la formazione, la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori etici e civili, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali. L'Università, fin dalla sua istituzione, è impegnata ad assumere un ruolo centrale nella crescita etica, civile, culturale, economica e nello sviluppo sostenibile della Calabria e del Paese attraverso il miglioramento delle proprie competenze, l'integrazione dei saperi, la collaborazione con la comunità scientifica nazionale e internazionale.

2. L'Università ha un gonfalone, uno stemma e un logo che raffigurano il volto del leone e le onde del mare, ispirati ad una moneta di epoca magnogreca della città di Rheghion raffigurante la testa del Leone di Nemea.

### Art. 2.

*Valori fondamentali*

L'Università:

*a)* promuove la libertà di pensiero e la circolazione delle idee;

*b)* assicura libertà di ricerca, di insegnamento e di studio, nel rispetto dei principi generali fissati dall'Unione europea, dalla Costituzione e dalla legislazione vigente;

*c)* ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile correlata alla responsabilità delle proprie azioni;

*d)* promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni forma di discriminazione;

*e)* promuove la cultura della legalità;

*f)* promuove il diritto allo studio con azioni rivolte ai soggetti socialmente più deboli;

*g)* sviluppa programmi di ricerca, di formazione e di servizio anche a supporto economico delle proprie attività;

*h)* promuove la misurazione e la valutazione delle competenze, delle capacità e dell'impegno per il riconoscimento del merito e ai fini del miglioramento dell'Ateneo nel suo complesso;

*i)* mantiene un legame inscindibile tra attività di ricerca e attività formative;

*l)* garantisce la trasparenza dei processi decisionali assicurando la pubblicità degli atti conseguenti;

*m)* imposta le proprie azioni ispirandosi ai criteri di efficienza, efficacia e sostenibilità economica.

2. L'Università Mediterranea fa propri i principi di accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera distribuzione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la massima diffusione possibile.

3. L'Università adotta il codice etico con lo scopo di fissare, in attuazione e ad integrazione della normativa vigente, i valori fondamentali della comunità universitaria, nonché l'accettazione di precise regole di condotta e responsabilità dei singoli nei confronti dell'istituzione.

Art. 3.

*Programmazione*

L'Università assume la pianificazione strategica e la programmazione esecutiva come strumenti di gestione e controllo delle proprie attività istituzionali, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità di cui al presente statuto.

Art. 4.

*Modi di attuazione dei fini istituzionali*

1. L'Università organizza le attività della ricerca e della didattica in Dipartimenti, nonché in eventuali strutture di raccordo denominate «Scuole». Le attività e le funzioni di queste strutture e quelle degli organi dell'Università sono disciplinate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.

2. L'Università assicura le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione.

3. I processi di programmazione, rendicontazione, valutazione e controllo, secondo i criteri, le procedure e gli indicatori fissati a livello internazionale, nazionale e di Ateneo, riguardano tutte le strutture organizzative e le attività scientifiche, didattiche e di servizio.

4. L'Università, anche su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, favorisce, nell'ambito della legislazione vigente, i processi di collaborazione con altri Atenei, al fine di perseguire economie di scala, obiettivi di maggiore efficienza e qualità, l'ottimizzazione nell'uso delle strutture e la razionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca, alla luce dell'art. 3 della legge n. 240/2010.

Art. 5.

*Ricerca scientifica*

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonché di enti e soggetti privati.

2. Garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale e antropico.

3. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo all'attività di ricerca è disciplinata dall'art. 18, comma 5, lettera *e)* della legge n. 240/2010.

4. Parte dei residui ripartibili, derivati dall'esecuzione dei contratti, delle convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio viene destinata a sostegno delle ricerche d'Ateneo e al potenziamento dell'attività didattica e formativa.

Art. 6.

*Attività didattiche e formative*

1. L'Università organizza e coordina le attività didattiche formative necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dalle norme vigenti.

2. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti le più ampie occasioni formative.

3. Organizza servizi di tutorato per orientare ed assistere gli studenti nei percorsi formativi.

4. Assicura, anche in concorso con enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari.

5. Istituisce corsi di formazione post-laurea, scuole di specializzazione e master secondo le norme vigenti ed il regolamento generale di Ateneo.

Art. 7.

*Altre attività istituzionali*

1. L'Università promuove e organizza l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti.

2. L'Università può istituire e promuovere attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturale, scientifico, tecnico e professionale anche a favore di soggetti esterni, in particolare nei seguenti campi:

*a)* corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e la preparazione ad altri concorsi pubblici;

*b)* corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;

*c)* corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti ai giovani per la scelta della professione;

*d)* corsi per l'aggiornamento culturale e per la formazione permanente.

3. Promuove le attività culturali, ricreative e sportive del personale dell'Ateneo gestiti dal CRAL-Università Mediterranea o altri enti a ciò preposti, assicurando spazi e strutture idonei per la vita sociale.

4. Favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

5. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'attività sportiva in collaborazione con il CUS (Centro universitario sportivo) e con altri enti nel rispetto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.

6. Per tutte le attività previste nel presente articolo, l'Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti e le istituzioni interessati.

Art. 8.

*Rapporti internazionali*

1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione ai Paesi del bacino del Mediterraneo. Al tal fine, l'Università:

*a)* stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

*b)* promuove e sostiene gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

2. È istituita la «Commissione relazioni internazionali», con la funzione di sviluppare e coordinare le iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca di Ateneo. Essa è disciplinata dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 9.

*Strutture per l'ospitalità*

1. Anche al fine di favorire i rapporti di cui al precedente articolo e perseguire il diritto allo studio, l'Università promuove la costituzione di strutture per l'ospitalità. Il personale d'Ateneo può usufruirne con le modalità e gli oneri fissati da apposito regolamento.

2. Per realizzare le strutture di cui al presente articolo, l'Università si coordina con gli enti territoriali. In carenza di strutture apposite e fino alla loro realizzazione, l'Università stipula convenzioni con soggetti esterni.

Art. 10.

*Patrimonio*

1. L'Università assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio edilizio e ne promuove l'incremento. L'Università cura, altresì, la gestione dei beni e delle attrezzature tecniche e scientifiche di cui si avvale.

2. Assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro.

Titolo II

COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Art. 11.

*Soggetti*

1. Fanno parte della comunità universitaria: il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario, gli studenti e tutti coloro che temporaneamente partecipano alle attività svolte all'interno dell'Ateneo, quali cultori della materia, contrattisti, assegnisti di ricerca, dottorandi e dottori di ricerca, borsisti, stagisti e in generale tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca o di collaborazione tecnica, di formazione, di insegnamento e di studio presso l'Università.

2. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalla normativa vigente e dal codice etico.

Art. 12.

*Professori e ricercatori*

1. Ai professori e ai ricercatori viene garantita la libertà di insegnamento e di ricerca. I professori e ricercatori hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca.

2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno didattico e scientifico nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti d'Ateneo.

3. Sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università, partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della didattica e della ricerca e di governo.

Art. 13.

*Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario*

1. Fanno parte del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Università i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'Università definisce, nella sua autonomia, la programmazione del fabbisogno del personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. L'Università, per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, può temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni.

4. La responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo compete al direttore generale di cui al successivo art. 26.

5. Il personale dirigente assicura il funzionamento delle strutture cui è preposto e risponde al direttore generale in merito all'attuazione dei programmi da perseguire.

6. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento, nell'ambito delle strutture dell'Università alle quali è assegnato, sulla base di quanto è previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi siglati con l'amministrazione universitaria.

7. Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, secondo quanto previsto dal presente statuto.

8. L'Università cura la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, al fine di assicurare le competenze necessarie per l'ottimale svolgimento delle relative attività.

9. L'Università riconosce le rappresentanze sindacali del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che partecipano all'organizzazione del lavoro secondo la legge e la contrattazione collettiva.

Art. 14.

*Studenti*

1. Sono studenti dell'Università coloro i quali risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio attivati presso l'Ateneo.

2. In attuazione di quanto disposto dagli ordinamenti didattici nazionali, l'Università determina, nei casi in cui la legge lo consenta, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio.

3. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione. Gli studenti possono partecipare alle attività di ricerca esclusivamente per quella parte e nella misura in cui esse sono funzionali alla loro formazione.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le loro rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto.

5. Gli studenti fruiscono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Università o da questa gestiti in convenzione con gli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle finalità previste.

6. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell'Università e di partecipare alle attività studentesche organizzate. Gli studenti possono altresì svolgere ai fini formativi attività autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attività disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

7. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Università prestazioni e servizi, secondo apposite convenzioni stipulate con l'Università.

8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Titolo III

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 15.

*Organi centrali*

Sono organi centrali dell'Università:

rettore;

senato accademico;

consiglio di amministrazione;

collegio dei revisori dei conti;

nucleo di valutazione;

direttore generale.

Art. 16.

*Funzioni del rettore*

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

2. Promuove le relazioni con i portatori di interessi dell'Ateneo, assumendo tutte le iniziative necessarie per il loro perseguimento.

3. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche, didattiche e formative, di cui assicura l'unitarietà nel rispetto delle delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Nell'esercizio di tali funzioni, il rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

4. Ha, altresì, poteri di vigilanza sulle attività, le strutture e l'amministrazione al fine di garantire, nell'interesse generale, il buon funzionamento dell'Ateneo e l'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle normative vigenti.

5. Esercita la funzione di iniziativa in materia di procedimenti disciplinari, come previsto dalle norme dello statuto e del codice etico.

6. Può emanare decreti, direttive, circolari e costituire commissioni.

7. In particolare, spetta al rettore:

*a)* presentare, in occasione dell'inizio dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato e sulle prospettive dell'Ateneo;

*b)* convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

*c)* convocare, quando lo ritiene opportuno, con funzioni consultive, sedute congiunte degli organi d'Ateneo;

*d)* elaborare, tenuto conto dei pareri e delle proposte del senato accademico e delle indicazioni del nucleo di valutazione, il documento di programmazione triennale di Ateneo (art. 1-*ter* del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito in legge n. 43/2005) e tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. Su queste basi e tenuto conto delle indicazioni del collegio dei revisori dei conti, propone al consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

*e)* stipulare, su proposta dei competenti organi accademici e tenuto conto delle indicazioni del nucleo di valutazione, i contratti per attività di insegnamento *ex* art. 23, legge n. 240/2010, senza che ne conseguano diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari;

*f)* adottare, in conformità con le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i provvedimenti formali concernenti il reclutamento ed il conferimento di incarichi al personale docente di ruolo, al quale garantisce l'autonomia didattica e di ricerca;

*g)* proporre al consiglio di amministrazione la nomina della persona incaricata di svolgere le funzioni del direttore generale;

*h)* stipulare le convenzioni nazionali e internazionali di interesse generale d'Ateneo;

*i)* emanare lo statuto, i regolamenti d'Ateneo e nominare, con decreto, tutte le persone che hanno incarichi istituzionali in Ateneo;

*l)* scegliere, sulla base di una rosa di quattro nominativi indicati dal senato accademico, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, i nomi dei due componenti esterni del consiglio di amministrazione;

*m)* assumere con decreto in via provvisoria, nei casi di assoluta necessità e urgenza, gli indifferibili provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;

*n)* esercitare, infine, ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo;

*o)* emanare il decreto di nomina dei quattro componenti interni del consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 21, comma 8;

*p)* scegliere, fra esperti nel campo della valutazione scientifica e gestionale, il coordinatore del nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del presente statuto.

8. Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, un prorettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o dimissioni. In caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il prorettore vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. Il rettore può attribuire specifiche funzioni al prorettore vicario. Il prorettore vicario può essere revocato dal rettore e decade al momento della cessazione del mandato del rettore.

9. Il rettore ha, altresì, la facoltà di delegare specifiche funzioni a prorettori delegati, nominati con proprio decreto e scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Essi rispondono direttamente al rettore del loro operato e possono essere invitati, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I prorettori delegati possono essere revocati dal rettore e decadono al momento della scadenza naturale del mandato del rettore.

Art. 17.

*Elezione del rettore*

1. Il rettore viene eletto, a scrutinio segreto, tra i professori ordinari in servizio presso l'Università italiana. Qualora venga eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione equivale ad automatica chiamata e contestuale trasferimento nell'organico dei professori dell'Università Mediterranea.

2. L'elettorato passivo è riservato a professori ordinari per i quali non è previsto il collocamento a riposo per la durata della carica elettiva. I candidati alla carica di rettore devono presentare la propria candidatura sulla base di un *curriculum* e di un programma formalmente comunicati alla comunità universitaria almeno trenta giorni prima del giorno fissato dal Decano dell'Ateneo per la prima votazione. I voti espressi in favore di un professore che non abbia presentato, nel termine indicato, la candidatura, il *curriculum* e il programma, sono nulli.

3. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del rettore in carica. Il decano dell'Ateneo è responsabile della procedura elettorale. Egli, ovvero, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità, il professore ordinario successivo in ordine di anzianità nel ruolo, indice con proprio provvedimento le elezioni nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del rettore. In attesa dell'elezione del nuovo rettore, qualora vengano superati i termini temporali della sua scadenza, sono prorogati non oltre i quarantacinque giorni i poteri del rettore in carica.

4. Il rettore, al momento della nomina, deve essere in regime di impegno a tempo pieno. È nominato con decreto del Ministro competente e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

*a)* ai professori di ruolo, di prima e seconda fascia, ed ai ricercatori a tempo indeterminato;

*b)* al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di ruolo a tempo indeterminato;

*c)* agli studenti componenti il consiglio degli studenti e eletti in seno ai consigli dei Dipartimenti dell'Ateneo;

*d)* al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a tempo determinato;

*e)* ai ricercatori a tempo determinato.

6. Ad eccezione dei soggetti indicati nella lettera *a)* del precedente comma e in riferimento agli stessi soggetti, il voto espresso dalle altre componenti che godono dell'elettorato attivo è ponderato, rispettivamente, come segue:

*b)* nella misura del 25%

*c)* nella misura del 40%

*d)* nella misura del 12,5%

*e)* nella misura del 50%

7. Nelle prime due votazioni il voto è valido se ad esso partecipa più del 50% degli aventi diritto tra i professori e ricercatori complessivamente computati ai sensi del comma 6 del presente articolo. In tali votazioni, è eletto rettore il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto, computati ai sensi del comma 6. In caso di mancata elezione, si procede alla terza votazione nella quale è eletto rettore il candidato che ha ottenuto più della metà dei voti espressi, computati sempre secondo il comma 6. In caso di mancata elezione alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che

abbiano riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione, sempre computati secondo il comma 6 e viene eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti espressi.

8. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano al quale comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Qualora il decano presenti una propria candidatura, le funzioni di decano sono svolte dal professore ordinario successivo in ordine di anzianità nel ruolo.

9. Nel caso di mancata accettazione, o di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il decano indice nuove elezioni entro i successivi trenta giorni. In questo caso, le candidature, i *curricula* e i programmi debbono essere presentati formalmente alla comunità universitaria almeno sette giorni prima dell'inizio della competizione elettorale.

Art. 18.

*Funzioni del senato accademico*

1. Il senato accademico esercita tutte le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Esso, coordinandosi con il consiglio di amministrazione, contribuisce a disegnare le linee generali della politica culturale dell'Ateneo, coordina le istanze delle diverse discipline interne alle quattro aree scientifico-disciplinari (Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria) e in genere ogni attività didattica e di ricerca, promuovendo le linee più innovative e premianti, nel rispetto di uno sviluppo equo e sostenibile che valorizzi tutte le componenti scientifiche dell'Ateneo.

2. In particolare, spetta al senato accademico:

*a)* formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, in relazione a tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo e segnatamente in relazione al documento di programmazione triennale (di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), nonché in materia di attivazione, disattivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti, strutture o scuole di Ateneo, centri di servizio;

*b)* svolgere le funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo, se istituite;

*c)* approvare il regolamento generale di Ateneo;

*d)* approvare il proprio regolamento interno e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle scuole di Ateneo, se istituite;

*e)* approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico di Ateneo;

*f)* proporre al corpo elettorale, con deliberazione adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, come da regolamento generale d'Ateneo;

*g)* proporre, sulla base dei *curricula* presentati, la rosa di quattro candidati, due per genere nel rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini, individuata secondo la procedura indicata nel comma 8 dell'art. 21, all'interno della quale il rettore designa i due componenti esterni del consiglio di amministrazione;

*h)* decidere, su proposta del rettore, sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano nella competenza del collegio di disciplina;

*i)* approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti per quanto di sua competenza, eventuali modifiche dello statuto e, previo parere del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti per quanto di sua competenza, il regolamento generale d'Ateneo;

*l)* proporre i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori da sottoporre al parere obbligatorio del consiglio di amministrazione;

*m)* scegliere, sentito il consiglio di amministrazione, il componente effettivo del collegio dei revisori dei conti, con funzioni di presidente, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato.

3. Il senato accademico esprime al consiglio di amministrazione pareri in merito:

*a)* al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo dell'Università;

*b)* ai piani di sviluppo delle strutture universitarie e ai relativi programmi edilizi;

*c)* alle richieste motivate e alle chiamate di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)* e dell'art. 24, comma 2, lettera *d)* della legge n. 240/2010 e nel rispetto del codice etico;

*d)* all'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama;

*e)* alla proposta di nomina del direttore generale, fatta dal rettore.

*f)* ai tre componenti esterni del nucleo di valutazione, nominati dal rettore su delibera del consiglio di amministrazione nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 e 3 e 25, comma 2 e 5.

4. Il senato accademico esercita, inoltre, ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Il rettore riferisce sia in consiglio di amministrazione che in senato accademico gli argomenti trattati segnatamente sia nelle sedute del senato accademico che in quelle del consiglio di amministrazione.

Art. 19.

*Costituzione del senato accademico*

1. Il senato accademico è composto da dodici componenti. Oltre il rettore che lo presiede, fanno parte del senato accademico:

*a)* quattro direttori dei Dipartimenti in rappresentanza delle quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. Nel caso di più Dipartimenti appartenenti alla stessa area scientifico-disciplinare, questa è rappresentata dal direttore del Dipartimento eletto dagli afferenti ai Dipartimenti interessati;

*b)* quattro professori e ricercatori di ruolo, rappresentativi delle quattro aree scientifico-disciplinari presenti in Ateneo, che non ricoprano incarichi accademici, eletti fra i professori e i ricercatori nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità, secondo le indicazioni del regolamento generale d'Ateneo che deve prevedere, oltre al voto singolo, la possibilità di un doppio voto distinto per genere. L'elettorato passivo è costituito dai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno appartenenti a ciascuna area;

*c)* due rappresentanti degli studenti. In questo caso, l'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca dell'Ateneo. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca, eletti nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità, secondo le indicazioni del regolamento generale d'Ateneo che deve prevedere, oltre al voto singolo, la possibilità di un doppio voto distinto per genere. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta;

*d)* un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, eletto fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

2. L'elettorato passivo per la carica di componente del senato accademico è riservato a professori e ricercatori a tempo indeterminato e al personale tecnico-amministrativo di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. Nel collegio, a parità di voto, prevale quello espresso del rettore.

4. Fatta eccezione per il rettore e per i direttori di Dipartimento, i componenti del senato accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche.

5. Alle sedute del senato accademico partecipa il prorettore vicario senza diritto di voto.

6. Con riferimento alle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti o implicanti valutazioni sull'attività scientifica, i professori associati partecipano alla seduta ma non votano sui posti di professore ordinario e i ricercatori partecipano alla seduta ma non votano sui posti di professore di ruolo.

7. Il senato accademico è convocato almeno ogni due mesi. È convocato, altresì, dal rettore di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri con diritto di voto.

8. I componenti del senato accademico, ad eccezione della rappresentanza studentesca, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 20.

*Funzioni del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

2. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:

*a)* approvare il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza;

*b)* trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

*c)* approvare, per quanto di sua competenza e previo parere del senato accademico, ogni documento di pianificazione e programmazione generale previsto dalle norme vigenti e segnatamente il documento di programmazione triennale di cui di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

*d)* adottare il regolamento d'Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità;

*e)* conferire, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale;

*f)* approvare la proposta di chiamata di professori e ricercatori da parte del Dipartimento compatibilmente con la programmazione triennale dell'Ateneo per quanto riguarda la sostenibilità economica, previo parere del senato accademico;

*g)* deliberare, senza la rappresentanza degli studenti, in merito ai provvedimenti disciplinari relativi a professori e ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina;

*h)* determinare annualmente l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti, sentiti il consiglio degli studenti e il senato accademico;

*i)* deliberare in merito alla costituzione, attivazione e disattivazione, modifica e soppressione dei Dipartimenti, previo parere del senato accademico;

*l)* deliberare in merito a proposte di attivazione e soppressione di Corsi di Studio, previo parere del senato accademico;

*m)* stabilire, previo parere del senato accademico, le indennità per le cariche accademiche e per i componenti degli organi collegiali, salvo le esclusioni previste dalla legge;

*n)* determinare ed assegnare le risorse finanziarie alla amministrazione centrale e ai Dipartimenti, acquisite le proposte del senato accademico e tenuto conto delle linee generali del bilancio di previsione;

*o)* esprimere parere obbligatorio sul regolamento che fissa i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori, predisposto dal senato accademico;

*p)* assegnare ai Dipartimenti, dopo averne sentite le richieste e previo parere del senato accademico, le risorse destinate al reclutamento del personale docente;

*q)* definire le esigenze annuali e triennali e formulare le linee guida in ordine alla assunzione, alla progressione di carriera, e alla distribuzione tra le strutture del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, sentito il direttore generale;

*r)* approvare, in conformità con i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo, e segnatamente col documento di programmazione triennale, il piano di sviluppo edilizio di Ateneo ed i relativi interventi attuativi;

*s)* approvare il proprio regolamento interno;

*t)* esprimere al senato un parere sul regolamento generale di Ateneo e scegliere i tre componenti esterni del nucleo di valutazione, previo parere del senato accademico, per la nomina da parte del rettore;

*u)* approvare le convenzioni, gli accordi-quadro e i contratti stipulati dall'Ateneo e dai Dipartimenti, secondo le soglie indicate dal regolamento d'Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità.

3. Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attività didattiche e di ricerca scientifica, nonché esterne ad esse correlate o accessorie, il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere preventivo del senato accademico e del nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 21.

*Costituzione del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è composto da dieci componenti. Oltre il rettore che lo presiede, fanno parte del consiglio di amministrazione:

*a)* due rappresentanti eletti fra e da tutti gli studenti;

*b)* due personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli o agli organi dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione individuate mediante avviso pubblico, qualificate secondo le indicazioni di legge;

*c)* quattro componenti designati dai professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato;

*d)* un componente designato dal personale tecnico-amministrativo.

2. Il segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione viene individuato tra i rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, inoltre, il prorettore vicario e il direttore generale, in qualità di uditori, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale.

4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti la cui carica ha durata biennale. Il mandato di tutti i componenti è rinnovabile una sola volta.

5. Nel collegio, a parità di voto, prevale quello espresso del rettore.

6. L'elettorato attivo del rappresentante di cui al comma 1, lettera *a)* è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca. Il rappresentante degli studenti è eletto nel rispetto del principio delle pari opportunità.

7. I componenti di cui al comma 1, lettera *b)* sono scelti, mediante avviso pubblico di selezione nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tra i candidati, il senato accademico, senza il rettore, sceglie, sulla base dei *curricula* presentati, una rosa di quattro idonei tra i quali il rettore designa i due componenti esterni del consiglio di amministrazione, sempre nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

8. I componenti di cui al comma 1, lettera *c)* sono scelti da ciascuna delle quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo (Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria), tra i professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, nel rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini. La scelta è compiuta dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna area.

9. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo di cui al comma 1, lettera *d)* è designato fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 22.

*Funzioni del collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo indipendente di consulenza e controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università, ivi comprese le strutture di spesa.

2. È nominato con decreto del rettore e ha compiti di controllo e contabilità definiti da un apposito regolamento che ne determina, in particolare, competenze e modalità di funzionamento.

Art. 23.

*Costituzione del collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, così scelti:

*a)* un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;

*b)* un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

*c)* un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica.

2. Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. I componenti del collegio non possono appartenere al personale dipendente dell'Università.

4. I componenti del collegio restano in carica tre anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.

5. I *curricula* professionali dei componenti del collegio sono resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 24.

*Funzioni del nucleo di valutazione*

1. Al nucleo di valutazione, in coerenza con la normativa vigente, compete la valutazione interna dell'efficacia e dell'efficienza della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il nucleo di valutazione opera in piena autonomia e risponde esclusivamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il nucleo di valutazione ha diritto di accesso a tutti gli atti di sua competenza.

3. Svolge, raccordandosi con i preposti organismi ministeriali, le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università il merito e di favorire il miglioramento delle prestazioni individuali e di sistema.

4. Ha funzione di monitoraggio sull'andamento della gestione dell'Università, il conseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse disponibili, anche fornendo pareri per la stesura dei documenti generali di pianificazione programmazione.

5. Al nucleo di valutazione spetta, in particolare, misurare e valutare:

*a)* anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

*b)* la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti e in raccordo con le deliberazioni delle strutture ministeriali preposte alla valutazione;

*c)* l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

*d)* la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010;

*e)* l'attività del direttore generale in relazione al raggiungimento degli obiettivi formulati all'inizio d'anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 25.

*Costituzione del nucleo di valutazione*

1. Il nucleo di valutazione è costituito, con decreto del rettore, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, da cinque componenti, di cui tre individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, i cui *curricula* siano pubblicizzati sul sito internet dell'Università, ed uno studente dell'Ateneo.

2. Il coordinatore del nucleo di valutazione è individuato tra i professori ordinari di ruolo in regime di impegno a tempo pieno dell'Ateneo ed è nominato dal rettore, previo parere favorevole del senato accademico. Non può essere nominato coordinatore chi già ricopra un incarico accademico in Ateneo.

3. Per quanto riguarda il rappresentante della componente studentesca, l'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca dell'Ateneo. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio e di dottorato di ricerca dell'Ateneo.

4. I tre componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione scientifica e gestionale, anche in ambito non accademico, a condizione che non siano appartenuti ai ruoli e agli organi nei tre anni precedenti alla designazione.

5. Ad eccezione del coordinatore, di cui al comma 2 del presente articolo, i tre componenti esterni del nucleo di valutazione sono nominati dal rettore su delibera del consiglio di amministrazione, con il parere del senato accademico.

6. I componenti del nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.

7. Il nucleo di valutazione si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, di un'apposita struttura tecnica permanente di supporto.

Art. 26.

*Funzioni del direttore generale*

1. Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione, nel quadro della politica culturale di Ateneo delineata anche dal senato accademico e sulla base degli indirizzi gestionali forniti dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale coadiuva il rettore nella elaborazione di tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. In particolare spetta al direttore generale curare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito.

3. Spetta, altresì, al direttore generale:

*a)* predisporre, nell'ambito della programmazione finanziaria e della ripartizione delle risorse, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio di Ateneo di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato degli enti controllati, in coerenza con le norme vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale delle Università;

*b)* conferire e revocare ai dirigenti incarichi su specifici programmi e missioni nonché coordinare e controllare l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi esercitando, ove occorra, anche il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001;

*c)* definire gli obiettivi e curare l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire, compresa l'adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari;

*d)* valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti;

*e)* adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione;

*f)* assegnare il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario alle strutture didattiche, scientifiche e di servizi, sentiti i responsabili delle strutture;

*g)* esercitare la potestà disciplinare sul personale dirigente;

*h)* curare la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

*i)* partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 27.

*Nomina del direttore generale*

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, sentito il parere del senato accademico, su proposta del rettore che lo sceglie, sulla base di un avviso pubblico, selezionandolo tra più personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, le quali presentano *curricula* e programmi di gestione sul sito internet dell'Università. L'incarico di direttore generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile. Il direttore generale deve essere nominato entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando di selezione.

2. L'attività e le prestazioni del direttore generale sono valutate annualmente dal consiglio di amministrazione, sulla base del parere espresso del nucleo di valutazione, alla luce del raggiungimento anche degli obiettivi di sostenibilità finanziaria delle attività d'Ateneo.

3. Il trattamento economico, spettante al direttore generale, è determinato dal consiglio di amministrazione in conformità ai criteri e parametri fissati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 28.

*Altri organi*

Sono altresì organi dell'Ateneo:

il consiglio degli studenti;

il collegio di disciplina;

il comitato unico di garanzia.

Art. 29.

*Funzioni del consiglio degli studenti*

1. Il consiglio degli studenti è l'organo autonomo di rappresentanza, di organizzazione e di coordinamento degli studenti a livello di Ateneo. Promuove la partecipazione studentesca in tutte le strutture dell'Università e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di Ateneo.

2. Nel rispetto delle specifiche competenze dei rappresentanti degli studenti eletti in ogni organo, il consiglio formula proposte ed esprime pareri:

*a)* sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

*b)* sul regolamento generale d'Ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo e i regolamenti delle Scuole;

*c)* sulle contribuzioni a carico degli studenti e sulla loro destinazione;

*d)* su ogni questione riguardante il diritto allo studio, compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e di tutorato;

*e)* sulla valutazione ed organizzazione della didattica, sull'efficienza dei servizi complementari e su ogni altra attività riguardante gli studenti;

*f)* sul riparto di fondi previsti a bilancio per attività autogestite nel campo della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

3. Spetta, inoltre, al consiglio degli studenti:

*a)* segnalare alle autorità accademiche competenti disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti;

*b)* promuovere e gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

4. Il consiglio fornisce pareri su ogni questione sottoposta dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione e da tutti gli altri organi centrali e periferici dell'Ateneo.

5. Il consiglio degli studenti svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 30.

*Costituzione del consiglio degli studenti*

1. Il consiglio degli studenti è formato da:

*a)* i rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico;

*b)* i rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione;

*c)* il rappresentante degli studenti eletto in seno al nucleo di valutazione;

*d)* un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento eletto dai rappresentanti degli studenti in seno a ciascun consiglio di Dipartimento;

*e)* un rappresentante degli studenti per ciascuna commissione paritetica designato da e tra i rappresentanti eletti in seno alle commissioni paritetiche di ciascun Dipartimento;

*f)* un rappresentante degli studenti eletto in qualità di referente in seno all'Ardis- Mediterranea;

*g)* i rappresentanti degli studenti eletti in seno al Centro universitario sportivo.

2. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento, che comunque deve prevedere l'elezione del presidente al suo interno, con funzione di rappresentanza dell'organo. Il presidente è componente di diritto della commissione di disciplina per gli studenti.

3. Il mandato del consiglio è di un biennio accademico e coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche.

4. L'Ateneo, compatibilmente alle proprie disponibilità, fornisce i supporti logistici e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.

5. I membri del consiglio hanno diritto all'accesso, nel rispetto delle normative vigenti, ai dati necessari per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti (art. 2, comma 2, lettera i, legge n. 240/2010).

Art. 31.

*Funzioni del collegio di disciplina*

1. Il collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti, ai quali, a giudizio del rettore, potrebbero essere applicabili sanzioni più gravi della censura (art. 87, testo unico 31 agosto 1933, n. 1592) ed esprime in merito parere conclusivo. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie del collegio in ordine all'acquisizione di ulteriori atti e documenti nei termini e ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 240/2010.

2. L'avvio del procedimento spetta al rettore, con una proposta motivata che viene trasmessa al collegio, insieme agli atti, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti. Nei successivi trenta giorni, il collegio, sulla base di un giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, sentito il rettore o un suo delegato e il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, trasmette al consiglio di amministrazione il suo parere in ordine a:

*a)* la rilevanza disciplinare dei fatti;

*b)* la proposta avanzata dal rettore;

*c)* l'eventuale sanzione da irrogare al docente.

3. Entro trenta giorni, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, si attiene al parere conclusivo e vincolante del collegio, comminando la sanzione prevista o disponendo l'archiviazione del procedimento.

4. Fatti salvi i casi di sospensione dei termini indicati dall'art. 10, comma 5, della legge n. 240/2010, se entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento disciplinare non viene adottata la decisione di cui al comma precedente, il procedimento si estingue.

Art. 32.

*Costituzione del collegio di disciplina*

Il collegio di disciplina è composto da cinque membri – tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore – e decide nel rispetto del principio del «giudizio fra pari». Pertanto, nel caso di procedimento disciplinare relativo a professori ordinari, delibereranno i tre ordinari; nel caso di procedimento disciplinare relativo a professori associati, delibereranno due professori ordinari e un associato; nel caso di procedimento disciplinare relativo a un ricercatore, delibereranno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore. Tutti i componenti del collegio di disciplina devono essere in regime di impegno a tempo pieno. La durata dell'organo, che è collegiale, è di tre anni rinnovabili una sola volta. I docenti che fanno parte del collegio non devono aver subito sanzioni disciplinari, né violato il codice etico.

Art. 33.

*Comitato unico di garanzia*

1. È istituito, in attuazione delle leggi vigenti e in conformità ai valori del codice etico, il CUG (Comitato unico di garanzia) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Le modalità di composizione del CUG sono definite dal regolamento generale d'Ateneo, in conformità alla normativa vigente.

Titolo IV

STRUTTURE E LORO ORGANI

Art. 34.

*Strutture dell'Università*

1. Sono strutture dell'Università:

l'amministrazione centrale;

i Dipartimenti;

le strutture di raccordo o scuole;

le scuole di specializzazione;

la Scuola di dottorato di ricerca;

i centri di servizio di Ateneo;

l'azienda agraria;

la commissione d'area e commissione scientifica d'Ateneo;

Sistema bibliotecario di Ateneo.

2. Ogni struttura si dota di apposito regolamento.

Art. 35.

*Amministrazione centrale*

1. L'amministrazione centrale è l'apparato di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso.

2. Essa è organizzata secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Opera secondo principi di imparzialità, trasparenza, leale cooperazione, sussidiarietà, individuazione di responsabilità e valutazione dei risultati.

Art. 36.

*Funzioni dei Dipartimenti*

1. Il Dipartimento è la struttura dell'Università deputata all'organizzazione di uno o più settori di ricerca scientifica omogenei per fini o per metodi, alla organizzazione delle attività didattiche e formative collegate ai predetti settori, nonché allo svolgimento delle attività di relazioni esterne, correlate o accessorie rispetto a quelle scientifiche e a quelle didattiche e formative.

2. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei professori e ricercatori interessati e con l'approvazione del consiglio di Dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del Dipartimento denominate Sezioni, senza alcuna rappresentatività esterna la quale rimane, in ogni caso, attribuita al direttore del Dipartimento. Ulteriori articolazioni di carattere organizzativo e gestionale possono essere attivate in base al regolamento interno e al regolamento generale d'Ateneo.

3. In relazione alle attività di ricerca scientifica, il Dipartimento programma, promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, oltre che alle risorse proprie del Dipartimento, secondo i criteri fissati nel regolamento interno.

4. In relazione alle attività didattiche e formative, il Dipartimento:

*a)* programma, promuove, coordina e gestisce le attività didattiche e di formazione finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto;

*b)* promuove e organizza le attività dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento.

5. Nei Dipartimenti che gestiscono un solo corso di studio, il consiglio di Dipartimento assume anche le competenze assegnate ai consigli di corso di studio.

6. Nei Dipartimenti che gestiscono più corsi di studio, sono istituiti i consigli di corso di studio e, in tal caso, al Dipartimento spettano esclusivamente compiti di coordinamento dell'attività didattica organizzata e svolta dai vari corsi di studio, ferme restando le attribuzioni spettanti all'eventuale Scuola, di cui al successivo art. 43, all'interno della quale il Dipartimento sia inserito.

7. Nel caso in cui non fosse costituita una Scuola, quando più Dipartimenti gestiscono un medesimo corso di studio, il senato accademico indica il Dipartimento al quale detto corso afferisce ai fini amministrativi, tenendo conto del numero di afferenze

8. In ordine alle relazioni esterne, correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative, il Dipartimento:

*a)* favorisce la ricerca finalizzata, i rapporti con le istituzioni esterne e con il mondo della produzione e del lavoro;

*b)* stipula, con enti pubblici e privati, contratti, convenzioni e accordi-quadro, anche internazionali, di interesse specifico del Dipartimento, nel rispetto del regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili; partecipa a gare secondo procedure nazionali e dell'Unione europea;

*c)* fornisce prestazioni a favore di terzi, secondo modalità definite nel presente statuto e nel regolamento generale di Ateneo.

9. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale. Gestisce un *budget* con autonomia di spesa nelle forme previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

10. Il Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario ad esso assegnato.

11. Ogni professore e ricercatore afferisce ad uno e ad un solo Dipartimento.

12. Ai Dipartimenti, inoltre, afferiscono i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio che svolgano attività di studio all'interno della struttura.

13. Le modalità per la gestione e il funzionamento del Dipartimento sono contenute nel relativo regolamento interno approvato dal senato accademico.

14. Il Dipartimento è tenuto ad elaborare un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri individuati dal nucleo di valutazione.

Art. 37.

*Costituzione dei Dipartimenti*

1. A tutti i Dipartimenti dovrà afferire un numero di professori e ricercatori, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per ricerca e didattica, non inferiore a trentacinque unità.

2. Fatta salva la possibilità di promuovere, nelle forme previste, la costituzione di un nuovo Dipartimento, è garantita ad ogni professore o ricercatore la libertà di afferenza, o di trasferimento, ad uno dei Dipartimenti compatibile con le sue competenze ed i suoi interessi scientifici e didattici. Sulla scelta esprime parere motivato il consiglio di Dipartimento a cui la richiesta di afferenza è presentata. Le afferenze accolte dal consiglio di Dipartimento sono sottoposte al controllo del senato accademico e rese esecutive con decreto del rettore.

3. La proposta per l'istituzione di un nuovo Dipartimento, adeguatamente motivata, deve essere presentata al rettore e sottoscritta da almeno trentacinque professori e ricercatori. Nella proposta devono essere indicati:

*a)* le aree disciplinari nell'ambito delle quali si colloca il Dipartimento;

*b)* i settori scientifico-disciplinari omogenei coinvolti e l'elenco delle discipline attivate e attivabili;

*c)* i corsi di studio attivati e attivabili all'interno di un Dipartimento, in base alla sostenibilità dell'offerta formativa da parte dei docenti afferenti al Dipartimento, copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti pari al 70%;

*d)* le risorse necessarie per l'attivazione, ivi compresa: la dotazione di spazi, di beni e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che si prevedono necessari per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;

*e)* la previsione della sostenibilità del numero minimo degli afferenti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto anche dei termini ordinari di collocamento in quiescenza dei singoli docenti.

4. Della proposta, di cui al comma precedente, viene data comunicazione a tutti i professori di ruolo e ai ricercatori dell'Ateneo.

5. Sussistendo i requisiti indicati, il rettore sottopone la proposta all'esame del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di rispettiva competenza. A seguito delle deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il rettore procede alla istituzione del nuovo Dipartimento, con decreto nel quale sono indicati: i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento; i corsi di studio e di dottorato, la cui organizzazione e gestione viene trasferita alla competenza del nuovo Dipartimento; le risorse strumentali (beni mobili ed immobili) che vengono attribuite in uso al Dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca di sua competenza; il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che viene assegnato al Dipartimento.

6. Un Dipartimento il cui numero di afferenti scenda al di sotto delle previste trentacinque unità, dopo un anno del venir meno del numero minimo indicato, è disattivato dal rettore su proposta del senato accademico approvata dal consiglio di amministrazione.

Art. 38.

*Organi del Dipartimento*

Sono organi del Dipartimento:

il consiglio;

il direttore;

la giunta;

la commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 39.

*Consiglio del Dipartimento*

1. Il consiglio del Dipartimento è l'organo deliberante con funzioni generali di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.

2. Spetta comunque al consiglio:

*a)* definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei *budget* assegnato al Dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, alla destinazione delle quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Dipartimento e, infine, al coordinamento del personale, dei mezzi, degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;

*b)* deliberare sull'acquisizione e ripartizione di nuove risorse, beni e finanziamenti;

*c)* deliberare il regolamento interno di Dipartimento;

*d)* esprimere pareri sul regolamento generale di Ateneo;

*e)* deliberare sulla proposta di *budget*, sul rendiconto annuale dello stesso e sul bilancio nei limiti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo;

*f)* deliberare, sentiti i coordinatori dei corsi di studio attivi al proprio interno, sulla programmazione annuale della didattica, sull'approvazione del manifesto degli studi, sull'attivazione degli insegnamenti, sull'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, sulla stipula dei contratti, sull'organizzazione dei servizi di tutorato e, in genere, sull'organizzazione didattica complessiva dei corsi di studio presenti al proprio interno, sul numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi di studio;

*g)* procedere alla richiesta motivata, e alla chiamata, di nuovi posti di professori e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento da sottoporre al parere del senato accademico e all'approvazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)* e dell'art. 24, comma 2, lettera *d)* legge n. 240/2010 e nel rispetto del codice etico;

*h)* procedere alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatori;

*i)* procedere alla richiesta motivata di unità del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

*l)* deliberare sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;

*m)* deliberare sulle attività di ricerca scientifica programmate dal Dipartimento.

3. Spettano, altresì, al consiglio tutte le competenze e le attribuzioni non espressamente riconosciute al direttore e alla giunta del Dipartimento.

4. Per le deliberazioni relative alle attribuzioni degli affidamenti e delle supplenze, di cui alla precedente lettera *f)*; alla chiamata dei professori di ruolo e alla copertura dei posti di ricercatori, di cui alla lettera *g)*; alla destinazione dei posti in organico, di cui alla precedente lettera *h)*; le sedute del consiglio sono ristrette, rispettivamente, ai soli professori di prima fascia, ai professori di prima e di seconda fascia, ai professori e ai ricercatori, quando le attribuzioni degli affidamenti e delle supplenze, le destinazioni dei posti in organico, le chiamate o le coperture dei posti siano, rispettivamente, relative a posti di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia, di ricercatore.

5. Il consiglio è costituito dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento. Prende parte alle sedute del sonsiglio il segretario amministrativo con funzione consultiva e verbalizzante.

6. Fanno inoltre parte del consiglio:

*a)* una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario pari al 10%, arrotondato per difetto, del numero complessivo degli altri componenti del consiglio;

*b)* se esistenti, un rappresentante eletto degli assegnisti di ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla ricerca;

*c)* se esistenti, un rappresentante eletto dei dottorandi di ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla didattica e alla ricerca;

*d)* una rappresentanza degli studenti pari al 15% arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del consiglio, con la presenza di almeno un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio. Per l'elezione della componente studentesca godono dell'elettorato passivo gli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio e di dottorato attivi nel Dipartimento, mentre l'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai suddetti corsi alla data di indizione delle elezioni. Ciascun mandato degli studenti ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

7. Alle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti o implicanti valutazioni sull'attività scientifica dei docenti stessi non partecipano le rappresentanze di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma precedente.

Art. 40.

*Direttore del Dipartimento*

1. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione. Esercita le funzioni di iniziativa, coordinamento e programmazione.

Spetta, comunque, al direttore:

*a)* convocare e presiedere le riunioni del consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;

*b)* adottare, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, i provvedimenti provvisori di competenza del consiglio di Dipartimento, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

*c)* assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza dei regolamenti, dello statuto e della normativa sull'ordinamento universitario nazionale;

*d)* curare, coadiuvato dal segretario amministrativo, la gestione dei locali, dei beni inventariabili e dei servizi del Dipartimento nonché l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, ispirandosi, a tal fine, ai principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficacia, efficienza, trasparenza dell'attività amministrativa, promozione del merito, professionalità e responsabilità;

*e)* assicurare, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di ogni attività didattica e di ricerca;

*f)* disporre, coadiuvato dal segretario amministrativo, tutti gli atti gestionali, amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con il consenso dei responsabili scientifici dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali, come indicato dal regolamento interno del Dipartimento;

*g)* autorizzare le missioni dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

*h)* sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche e formative affidate ai coordinatori dei corsi di studio e di dottorato;

*i)* redigere, sentiti i coordinatori dei corsi di studio attivati all'interno del Dipartimento, il calendario annuale delle attività didattiche;

*l)* promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati nell'ambito del regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili;

*m)* predisporre, nel rispetto delle libertà di ricerca individuali, e, ove presenti, coordinandosi con gli obiettivi delle sezioni, il piano programmatico pluriennale di ricerca, verificandone, annualmente, lo stato di avanzamento, secondo le procedure indicate dal regolamento interno del Dipartimento;

*n)* inviare il rapporto di ricerca annuale del Dipartimento al rettore per la redazione del rapporto generale sulla ricerca dell'Ateneo;

*o)* dare esecuzione, per quanto di sua competenza, ai documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo;

*p)* designare, di concerto con il direttore generale, il segretario amministrativo.

2. Ai sensi del regolamento generale d'Ateneo, il direttore viene eletto dal consiglio tra i professori in regime di impegno a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nelle prime due votazioni. Nel caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Nel caso di parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo. Il direttore viene nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. L'elettorato passivo è riservato a docenti per i quali non è previsto il collocamento a riposo nei tre anni successivi all'elezione. Il decano del Dipartimento indice le elezioni almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del direttore. Qualora il decano presenti una propria candidatura, le funzioni di decano sono svolte dal professore ordinario successivo in ordine di anzianità nel ruolo. I candidati alla carica di direttore devono presentare la propria candidatura sulla base di un *curriculum* e di un programma formalmente comunicati agli afferenti al Dipartimento almeno trenta giorni prima dell'inizio della competizione elettorale. I voti espressi in favore di un professore che non abbia presentato, nel termine indicato, la candidatura, il *curriculum* e il programma, sono nulli. La carica di direttore di Dipartimento è incompatibile con altre cariche accademiche, fatta eccezione della carica di componente del senato accademico.

3. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno. Quest'ultimo supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza ed è nominato con decreto del rettore.

Art. 41.

*Giunta di Dipartimento*

1. Il direttore, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una giunta di Dipartimento. A ciascuno dei componenti della giunta il direttore può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni o di particolari attività, rientranti nella propria competenza e non richiedenti l'esercizio personale.

2. La giunta del Dipartimento è composta dal direttore, che la presiede, dal vicedirettore, dai coordinatori dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, dai responsabili delle sezioni e di eventuali altre articolazioni di cui al comma 2, dell'art. 36, ove costituite, e dal segretario amministrativo del Dipartimento, con funzione consultiva e verbalizzante.

Art. 42.

*Commissione paritetica docenti-studenti*

1. In ciascun Dipartimento, o presso le Scuole, di cui al successivo art. 43, è istituita una commissione paritetica docenti-studenti.

2. La commissione svolge le seguenti attività:

*a)* monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

*b)* individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e delle attività di servizio agli studenti;

*c)* formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio.

3. La commissione ha poteri propositivi nei confronti dei consigli dei corsi di studio, dei collegi dei docenti dei dottorati di ricerca attivi nel Dipartimento e nei confronti del consiglio della Scuola, se costituita.

4. Redige annualmente, sulla propria attività, una relazione che sarà oggetto di esame in una specifica seduta del consiglio di Dipartimento o della Scuola, se costituita, e sarà inoltrata al nucleo di valutazione d'Ateneo ed opportunamente valutata in sede di definizione della programmazione annuale della didattica.

5. Della commissione fanno parte un docente e uno studente per ciascun corso di studio e di dottorato di ricerca attivati presso il Dipartimento ovvero presso i Dipartimenti raggruppati in una Scuola, se esistente. Il docente è designato dal consiglio del corso di studio e dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca. Lo studente è eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a ciascun corso di studio e di dottorato di ricerca, con mandato di durata biennale rinnovabile per una sola volta. La partecipazione alle attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 43.

*Strutture di raccordo o scuole*

1. Più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono proporre l'istituzione di una struttura di raccordo detta «Scuola», esclusivamente con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni. Al di fuori di tali funzioni tutte le altre attività formative e didattiche sono di pertinenza dei Dipartimenti raggruppati in Scuola.

2. Il numero complessivo delle scuole che possono essere istituite deve essere proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, e comunque non superiore a quattro, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'Ateneo stesso.

3. La proposta di istituzione di una Scuola, deliberata dai consigli dei Dipartimenti interessati, è presentata al rettore che la sottopone al parere obbligatorio del senato accademico e alla deliberazione finale del consiglio di amministrazione. In caso di approvazione della proposta da parte di tali organi, il rettore istituisce con decreto la Scuola.

4. Organo deliberante della Scuola è il consiglio. Esso è composto:

*a)* dai direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola;

*b)* da un numero di professori e ricercatori per ciascun Dipartimento non superiori al 10% dei componenti dei consigli di Dipartimento e scelti tra i coordinatori dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca;

*c)* da una rappresentanza degli studenti pari al 15%, arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del consiglio. I rappresentanti degli studenti devono essere eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio e di dottorato di ricerca attivati nei Dipartimenti che fanno parte della Scuola. Il loro mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una volta sola. Il regolamento della Scuola disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio, in maniera tale che possa risultare eletto un rappresentante per ogni Dipartimento.

5. La partecipazione al consiglio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

6. All'atto dell'insediamento, il consiglio elegge un presidente e un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Possono assumere la carica di presidente del consiglio della Scuola solo professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno afferenti alla stessa Scuola, con l'esclusione dei direttori di Dipartimento. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

7. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio; cura, in raccordo con i direttori dei Dipartimenti interessati, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio; esercita la vigilanza sullo svolgimento dei servizi comuni affidati alla gestione della Scuola.

Art. 44.

*Consiglio di corso di studio*

1. Spetta al consiglio del corso di studio:

*a)* organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;

*b)* ove previsti, esaminare e approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;

*c)* esaminare e approvare le domande di tesi previste per il conseguimento del titolo accademico;

*d)* sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;

*e)* presentare al consiglio di Dipartimento la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dal regolamento di Ateneo per la didattica;

*f)* avanzare richieste e proposte per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

*g)* presentare al consiglio di Dipartimento le proposte relative alla programmazione e all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impiego dei docenti, alla individuazione di un'efficace offerta didattica;

*h)* formulare al consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche dell'ordinamento didattico del corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio e in merito all'attribuzione degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti di insegnamento;

*i)* deliberare il regolamento del consiglio di corso di studio, contenente la disciplina delle attività didattiche.

2. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

3. Il consiglio di corso di studio è costituito:

*a)* dai professori e ricercatori che ricoprono gli insegnamenti impartiti nel corso, secondo quanto deliberato annualmente dal consiglio di Dipartimento;

*b)* da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, pari al 15% arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del consiglio.

4. I professori e ricercatori che ricoprono gli insegnamenti impartiti in più corsi di studio fanno parte dei consigli di tutti i corsi di studio nei quali tali insegnamenti vengono svolti.

5. I professori a contratto titolari di insegnamento e i supplenti partecipano a pieno titolo ai consigli dei corsi di studio per la durata del loro incarico, limitatamente alle competenze di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *f)*, del comma 1 del presente articolo, e con l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione del coordinatore del consiglio stesso.

6. I rappresentanti degli studenti in seno ai consigli dei corsi di studio sono nominati con decreto del rettore. Durano in carica per un biennio e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 45.

*Coordinatore del consiglio di corso di studio*

1. Ciascun consiglio di corso di studio elegge un coordinatore al quale spetta:

*a)* convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle relative delibere;

*b)* adottare, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di corso di Studio riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;

*c)* sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività del corso di studio;

*d)* partecipare alla giunta di Dipartimento;

*e)* proporre al direttore di Dipartimento i componenti la commissione per il conseguimento del titolo accademico e, su indicazione dei professori, i nominativi delle commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

2. Il coordinatore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il coordinatore è eletto a maggioranza degli aventi diritto dei professori e dei ricercatori del consiglio di Dipartimento che appartengono al corso di studio in esame.

4. Il coordinatore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 46.

*Scuole di specializzazione*

1. L'Università può istituire scuole di specializzazione che conferiscano la qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale.

2. Le scuole di specializzazione sono organizzate in base all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo.

3. Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio ed è diretta da un professore di prima fascia o, in caso di indisponibilità motivata, da un professore di seconda fascia. Il direttore della scuola è eletto dal consiglio ed è nominato con decreto rettorale. Il direttore dura in carica un triennio. La composizione del consiglio, di cui possono far parte rappresentanti degli specializzandi, è definita dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 47.

*Scuola di dottorato di ricerca*

La scuola di dottorato di ricerca ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività comuni dei corsi di dottorato di ricerca quali sedi di formazione di terzo livello. Il funzionamento della Scuola è disciplinato dal proprio regolamento.

Art. 48.

*Centri di servizio di Ateneo*

Su proposta del senato accademico, possono essere istituiti dal consiglio di amministrazione Centri di servizio di Ateneo, finalizzati a fornire alle strutture didattiche e di ricerca prestazioni di particolare complessità e di interesse generale. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate nel regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili.

Art. 49.

*Azienda agraria*

L'Azienda agraria dell'Università è struttura per la sperimentazione agraria e aziendale in connessione con le attività istituzionali didattiche e di ricerca dei Dipartimenti di agraria.

Art. 50.

*Commissioni di area e commissione scientifica d'Ateneo*

1. Per ciascuna area scientifico-disciplinare, di cui all'art. 18, comma 1 del presente statuto, è costituita una commissione di area, formata dai rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti dell'attività di ricerca.

2. Il senato accademico istituisce la commissione scientifica di Ateneo, composta da quattro professori e ricercatori, rappresentativi delle quattro aree scientifico-disciplinari di cui al comma 1.

3. La commissione scientifica di Ateneo:

*a)* svolge compiti istruttori e consultivi nei confronti del senato accademico in materia di produzione scientifica e di promozione del merito;

*b)* fissa i criteri per la ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di finanziamenti e tra le aree scientifico-disciplinari;

*c)* propone, con cadenza annuale, un'apposita relazione sull'attività scientifica di Ateneo sulla base di riferimenti forniti dai Dipartimenti, da sottoporre all'esame del senato accademico e fornendo le informazioni in merito al nucleo di valutazione.

4. La delimitazione delle aree scientifico-disciplinari, la composizione e il funzionamento delle commissioni di area sono disciplinate dal regolamento d'Ateneo per l'attività di ricerca.

Art. 51.

*Sistema bibliotecario d'Ateneo*

1. Il sistema bibliotecario d'Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie e di documentazione dell'Università e delle risorse destinate al loro funzionamento, volte all'erogazione di servizi, di integrazione e di supporto per la didattica e per la ricerca.

2. Il sistema ha lo scopo di assicurare:

*a)* la migliore fruizione, lo sviluppo, l'aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto;

*b)* il trattamento, l'accesso e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'accesso alle risorse informative on-line.

3. Il sistema bibliotecario d'Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 52.

*Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili*

1. Nel rispetto delle competenze dell'organo di cui all'art. 27 del presente statuto, il regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università e delle singole strutture, nonché le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse e il rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. In conformità alle leggi vigenti, indica i principi generali per l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici dell'amministrazione universitaria. Disciplina, altresì, le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei Dipartimenti per quanto non già definito nel presente statuto.

3. Definisce inoltre le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti.

4. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il senato accademico e i consigli dei Dipartimenti.

Art. 53.

*Bilanci*

L'Università adotta il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato degli enti controllati e i relativi conti consuntivi previsti dalla normativa vigente, curando la loro redazione secondo le procedure previste dal regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili. I predetti bilanci sono redatti in conformità con i principi sulla programmazione di cui all'art. 3 del presente statuto.

Art. 54.

*Strutture di spesa*

Le strutture di spesa dell'Università sono i Dipartimenti e l'amministrazione centrale. Esse godono di autonomia di spesa nell'ambito dei fondi loro assegnati. Al loro interno possono essere individuati centri di costo al solo fine della diretta imputazione di spesa.

Art. 55.

*Criteri per la ripartizione delle risorse*

Le risorse del bilancio vengono ripartite dal consiglio di amministrazione tra i Dipartimenti e l'amministrazione centrale sulla base di criteri indicati dal senato accademico, in coerenza con il piano pluriennale di sviluppo ed i piani annuali delle attività. I criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici.

Titolo VI

NORME GENERALI COMUNI

Art. 56.

*Elezioni*

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto e dal regolamento che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche, le votazioni per le designazioni elettive sono valide, ad eccezione dei ballottaggi, se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.

2. La non avvenuta designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero di votanti o di eletti previsti, non pregiudica la validità della composizione degli organi, sempre che questi risultino costituiti per almeno la metà dei loro componenti.

3. Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto, nonché i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica.

4. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il mandato del subentrante decorre dall'atto della nomina e dura per il periodo previsto dallo statuto fino alla conclusione del mandato interrotto. Tutti i mandati, anche parziali, rilevano ai fini della durata temporale massima delle cariche.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 10 della legge n. 240/2010, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del senato accademico e componente del consiglio di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 57.

*Validità delle adunanze e delle deliberazioni*

1. Le adunanze degli organi sono valide se:

*a)* tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione scritta personale ovvero mediante pubblicazione della convocazione sull'apposito sito istituzionale e avviso personale attraverso la posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza per i quali è sufficiente la convocazione con quarantotto ore di preavviso;

*b)* siano presenti almeno la metà più uno degli aventi titolo.

2. In casi particolari, è possibile che le adunanze si svolgano per via telematica.

3. Nel computo della determinazione del numero legale di cui al comma 1, lettera *b)*, si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, nonché dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria.

4. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quinto dei membri del collegio.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto.

6. Nessuno può essere presente al momento del voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 58.

*Verbalizzazione*

1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Vengono rispettate le norme vigenti sul diritto di accesso.

Art. 59.

*Inizio anno accademico*

L'anno accademico dell'Università ha inizio il 1° ottobre.

Art. 60.

*Diritto all'informazione e trasparenza*

1. È garantita la pubblicità e trasparenza, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, per tutte le attività dell'Università, nel rispetto della legge.

2. L'Università assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto delle leggi vigenti e del codice etico.

3. I documenti amministrativi e, in particolare, i bilanci e i documenti finanziari devono essere redatti in modo da garantire un'informazione chiara e completa.

Art. 61.

*Funzioni disciplinari*

La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio, di specializzazione, di dottorato e master attivati nell'Università, viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto nel regolamento generale di Ateneo. La commissione è presieduta dal rettore e ne fa parte di diritto il presidente del consiglio degli studenti.

Art. 62.

*Sanzioni per la violazione del codice etico*

1. Ai sensi di quanto prescritto all'art. 2, comma 2, lettera *m)* della legge n. 240/2010, le sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico, in ordine di gravità, sono:

*a)* richiamo verbale riservato (che esegue il rettore);

*b)* ammonizione scritta;

*c)* ammonizione scritta riportata sullo stato di carriera.

Le sanzioni possono essere accompagnate da:

destituzione da incarichi di rappresentanza negli organi d'Ateneo;

esclusione, per i professori e ricercatori, dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati.

Tranne quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tutte le sanzioni applicate possono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo, senza indicazione dei nomi delle altre persone coinvolte non responsabili di violazioni.

Art. 63.

*Incompatibilità*

1. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010.

2. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di impegno tempo pieno, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 240/2010.

3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge n. 240/2010, la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

5. Professori e ricercatori possono svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *s)*, della legge n. 240/2010, è fatto divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione:

*a)* di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;

*b)* di essere componente di altri organi dell'Università, salvo che del consiglio di Dipartimento;

*c)* di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del direttivo delle scuole di specializzazione;

*d)* di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

*e)* di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ANVUR.

7. È prevista la decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza, secondo quanto indicato dal regolamento interno di tali organi.

## Titolo VII

## NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 64.

*Rettore*

Il mandato del rettore in carica perdura ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010. Il rettore ha i doveri ed esercita i poteri attribuitigli dalla legge e dal presente statuto.

### Art. 65.

*Direttore amministrativo*

Fermi restando i limiti di legge in materia di «*prorogatio*», il direttore amministrativo svolge le funzioni che gli competono sino alla nomina del direttore generale.

### Art. 66.

*Facoltà e Dipartimenti*

1. In prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 240/2010, il rettore fa formale richiesta ai professori e ricercatori dell'Ateneo di presentare le proposte per la costituzione dei nuovi Dipartimenti secondo quanto indicato nell'art. 37, comma 3, del presente statuto.

2. In prima applicazione, il rettore emana il decreto che indice contemporaneamente le prime elezioni degli organi dei Dipartimenti e avvia le procedure per la costituzione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

3. Le facoltà e i Dipartimenti esistenti, con i relativi organi, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla costituzione degli organi dei nuovi Dipartimenti.

4. Entro trenta giorni i nuovi Dipartimenti devono provvedere alla costituzione dei consigli di corso di studio.

### Art. 67.

*Commissione paritetica docenti-studenti*

Ciascun Dipartimento, o Scuola, istituisce la commissione paritetica docenti-studenti entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione del Dipartimento o Scuola.

### Art. 68.

*Senato accademico, consiglio di amministrazione e direttore generale*

1. Il senato accademico è costituito entro trenta giorni dalla elezione degli organi dei Dipartimenti. Il consiglio di amministrazione è istituito entro sessanta giorni dalla costituzione del senato accademico.

2. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione preesistenti restano in carica fino alla costituzione dei corrispondenti nuovi organi.

3. Entro trenta giorni dalla costituzione del consiglio di amministrazione, il rettore avvia le procedure per l'assunzione del direttore generale.

### Art. 69.

*Collegio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione, collegio di disciplina*

1. Entro trenta giorni dalla costituzione del consiglio di amministrazione e nel rispetto delle procedure previste dal presente statuto, devono essere costituiti il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il collegio di disciplina.

2. Gli attuali componenti del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, del collegio di disciplina e del consiglio degli studenti restano in carica sino alla costituzione dei corrispondenti nuovi organi accademici.

### Art. 70.

*Componente studentesca*

Contestualmente all'elezione dei Dipartimenti, il rettore indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti presso tutti gli organi d'Ateneo in cui esse sono previste.

### Art. 71.

*Termini per l'adozione dei regolamenti*

1. Il regolamento generale d'Ateneo ed il regolamento che fissa i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori devono essere approvati dal nuovo senato accademico entro novanta giorni dalla costituzione.

2. Il regolamento dell'Ateneo per l'attività didattica e il regolamento dell'Ateneo per l'attività di ricerca devono essere approvati dal senato accademico entro centoventi giorni dalla sua costituzione, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla sua costituzione.

3. Ogni altro regolamento d'Ateneo previsto dalle leggi vigenti e dal presente statuto deve essere approvato entro un anno dalla costituzione del consiglio di amministrazione.

4. Il regolamento interno di ciascun Dipartimento e di ciascuna Scuola, deve essere approvato entro novanta giorni dalla costituzione del Dipartimento e della Scuola.

5. In caso di mancata approvazione dei regolamenti interni, di cui al comma 4 nei tempi previsti, il rettore istituisce una commissione d'Ateneo composta da tre docenti che elabora, nei trenta giorni successivi alla sua costituzione, il testo del regolamento mancante.

6. Le delibere relative al regolamento generale d'Ateneo e al regolamento per l'attività didattica sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti di tutti gli organi interessati.

Art. 72.

*Norme transitorie generali*

1. Il presente statuto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data indicata al comma 1 sono abrogati il precedente statuto e le norme dei regolamenti in contrasto con le disposizioni della legge n. 240/2010 e del presente statuto.

3. Nel rispetto delle procedure e competenze amministrative definite nel presente statuto, i decreti rettorali di costituzione dei nuovi Dipartimenti e scuole contengono anche disposizioni relative al trasferimento degli immobili e all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario delle facoltà ai nuovi Dipartimenti e scuole. Le operazioni che portano a tali disposizioni dovranno essere sempre ispirate al principio di leale cooperazione fra tutti i soggetti interessati. Eventuali ulteriori ripartizioni di funzioni saranno determinate con provvedimenti successivi nel rispetto delle disposizioni del presente statuto.

Art. 73.

*Modificazione dello statuto*

1. Le proposte di modificazione del presente statuto possono essere presentate dal rettore, da almeno un terzo dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione, da un consiglio di Dipartimento e dal consiglio degli studenti.

2. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza dei due terzi, sentito il consiglio degli studenti e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**23A04890**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

*Estratto determina IP n. 483 del 3 agosto 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 mg capsules 60 capsules dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA0330/045/002, intestato alla società Johnson & Johnson (Ireland) LTD, Airton Road, Tallaght, Dublin 24, Irlanda e prodotto da Janssen-Cilag Domaine De Maigremont 27100 Val De Reuil (Francia) e da JNTL Consumer Health (France) SAS - Domaine De Maigremont, 27100 Val de Reuil (Francia), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada, con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 050476011 (in base 10) 1J4DZC (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato.

eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato eritrosina (E 127), indigotina (E 132), ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro nero (E 172), titanio diossido e gelatina.

Riportare al paragrafo 2 del foglio illustrativo la seguente avvertenza:

questo farmaco contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per capsula ed è ciò che si definisce «senza sodio».

Officine di confezionamento secondario:

Difarmed SL, C/Laurea Miró 379-383, nave 3 PI El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcelona, Spagna;

European Pharma B.V., Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi;

Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 050476011.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 050476011.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A04867**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cipralex»

*Estratto determina IP n. 484 del 3 agosto 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CIPRALEX 10 mg Filmsko Oblozene Tablete 28 tablet dalla Slovenia con numero di autorizzazione H/03/00379/001, intestato alla società Lundbeck Pharma D.O.O. Titova Cesta 8 SI-2000 Maribor (Slovenia) e prodotto da H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Danimarca, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: CIPRALEX 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg.

Codice A.I.C.: 050143027 (in base 10) 1HU7TM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di escitalopram (come ossalato);

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, talco, sodio croscarmellosio e magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E 171).

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: CIPRALEX 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg.

Codice A.I.C.: 050143027.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: CIPRALEX 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg.

Codice A.I.C.: 050143027.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A04868**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Femara»

*Estratto determina IP n. 485 del 3 agosto 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FEMARA 2,5 mg comprimés pelliculés 100 U.P. dal Belgio con numero di autorizzazione BE182926, intestato alla società Novartis Pharma S.A. Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde (Belgio) e prodotto da Novartis Pharma S.a.s., 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison, Francia, Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Danimarca, Salutas Pharma GmbH, Otto Von Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Germania, Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, 2nd Floor, The WestWorks Building, White City Place, 195 Wood Lane, Londra, W12 7FQ, Regno Unito; Novartis Hungária Ktf., Bartók Béla út 43-47, 1114 Budapest, Ungheria, Novartis s.r.o., Na Pankraci 1724/129, 140 00 Praga 4-Nusle, Repubblica Ceca, Demetriades & Papaellinas Ltd., 179 Giannos Kranidiotis avenue, Latsia, Nicosia 2235, Cipro, Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Norimberga, Germania, Novartis Pharma B.V., Haaksbergweg 16, 1101 BX Amsterdam, Paesi Bassi, Novartis Sverige AB, Torshamnsgatan 48, Kista, 164 40, Svezia, Novartis Farmaceutica SA, Planta Ronda Santa Maria 158, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spagna, Novartis Farma S.p.a., via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata, NA, Italia, Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos S.A., Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n. 10E, Tagus Park, 2740-255 Porto Salvo, Portogallo, Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, Finlandia, Novartis Pharma NV/SA, Medialaan 40/bus 1, 1800 Vilvoorde, Belgio, Novartis Pharma GmbH, Jakov-Lind-Straβe 5, Top 3.05, 1020 Vienna, Austria, Novartis Norge AS, Nydalen Allé 37A, 0484 Oslo, Norvegia, Novartis (Hellas) S.A., 12th km National Road Athinon-Lamias, 14451 Metamorfosi Attiki, Grecia, Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049762038 (in base 10) 1HGMRQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg di letrozolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato e silice colloidale anidra;

il rivestimento è costituito da ipromellosa (E464), talco, macrogol 8000, titanio diossido (E 171) e ossido di ferro giallo (E 172).

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - (LO);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049762038.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049762038.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A04869**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

*Estratto determina IP n. 486 del 3 agosto 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 mg capsules 60 U.P. dall'Irlanda con numero di autorizzazione 330/45/2, intestato alla società Johnson & Johnson (Ireland) Limited Airton Road Tallaght, Dublin 24 (Irlanda) e prodotto da JNTL Consumer Health (France) S.a.s., Domaine De Maigremont, Val-De-Reuil, 27100, Francia e da Janssen-Cilag, Domaine De Maigrement 27100 Val De Reuil, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 039499025 (in base 10) 15PF8K (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato;

eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato, eritrosina (E 127), indigotina (E 132), ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro nero (E 172), titanio diossido e gelatina.

Riportare al paragrafo 2 del foglio illustrativo la seguente avvertenza:

questo farmaco contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per capsula ed è ciò che si definisce «senza sodio».

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 039499025.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 039499025.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A04870**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cymbalta»

*Estratto determina IP n. 487 del 3 agosto 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CYMBALTA 60 mg *hard gastro-resistant capsules* 28 YMBALTA 60 mg *hard gastro-resistant capsules* autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/04/296/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate.

Confezione: CYMBALTA 60 mg capsule rigide gastroresistenti uso orale 28 capsule.

Codice A.I.C. n. 050769013 (in base 10) 1JFC3P(in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 60 mg di duloxetina (come cloridrato).

Eccipienti: contenuto della capsula: ipromellosa, ipromellosa acetato succinato, saccarosio, granuli di zucchero, talco, biossido di titanio (E171), trietilcitrato. (vedere al termine del paragrafo 2 per ulteriori informazioni sul saccarosio).

Involucro della capsula: gelatina, sodio laurilsolfato, biossido di titanio (E171), indigo carmine (E132), ferro ossido giallo (E172) (solo per i 60 *mg)* ed inchiostro verde commestibile (30 *mg)* oppure inchiostro bianco commestibile (60 *mg)*.

Inchiostro verde commestibile: ferro ossido sintetico nero (E172), ferro ossido sintetico giallo (E172), glicole propilenico, *shellac*. Inchiostro bianco commestibile: biossido di titanio (E171), glicole propilenico, shellac, povidone.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: CYMBALTA 60 mg capsule rigide gastroresistenti uso orale 28 capsule

Codice A.I.C.: 050769013.

Classe di rimborsabilità: Cnn

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: CYMBALTA 60 mg capsule rigide gastroresistenti uso orale 28 capsule

Codice A.I.C. n. 050769013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A04871**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lumigan»

*Estratto determina IP n. 488 del 3 agosto 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale LUMIGAN 0,1 mg/ml collirio, soluzione autorizzato dall' European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/02/205/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate.

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml-collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone (LDPE) -3 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C.: 050770015 (in base 10) 1JFD2Z(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione

Composizione: un ml di soluzione contiene.

Principio attivo: 0,1 mg di bimatoprost.

Eccipienti: o benzalconio cloruro (conservante), sodio cloruro, sodio fosfatobibasico eptaidrato, acido citrico monoidrato e acqua depurata. Può accadere che vengano aggiunte piccole quantità di acido cloridrico o di sodio idrossido per mantenere un livello normale di acidità (pH).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml - collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(LDPE) -3 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C. n. 050770015.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: LUMIGAN «0,1 mg/ml - collirio, soluzione-uso oftalmico-flacone(ldpe) - 3 ml» 1 flacone

Codice A.I.C.: 050770015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A04872**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica»

*Estratto determina IP n. 489 del 3 agosto 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale LYRICA 25 mg capsula rigida 14 capsule autorizzato dall'European medicines agency - EMA e identificato con n. EU/1/04/279/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate.

Confezione: LYRICA «25 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C. n. 050197033 (in base 10) 1HVWK9(in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: 25 mg di pregabalin

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, diossido di titanio (E171), sodio laurilsolfato, silice anidra colloidale, inchiostro nero (contiene shellac, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, potassio idrossido) ed acqua depurata.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: LYRICA «25 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C. n. 050197033.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: LYRICA «25 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C. n. 050197033.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A04873**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kobus».

Con la determina n. aRM - 138/2023 - 1561 del 18 agosto 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: KOBUS;

confezione: 048227045;

descrizione: «0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 180 capsule (2x90 confezione: multipla) in flacone HDPE da 250 ml;

confezione: 048227033;

descrizione: «0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 90 capsule in flacone HDPE da 250 ml;

confezione: 048227021;

descrizione: «0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE da 100 ml;

confezione: 048227019;

descrizione: «0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 7 capsule in flacone HDPE da 35 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**23A04900**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flunitop».

Con la determina n. aRM - 139/2023 - 30 del 18 agosto 2023 è revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pierre Fabre Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FLUNITOP;

confezione: 035069020;

descrizione: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

confezione: 035069032;

descrizione: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**23A04901**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 agosto 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0908 |
| Yen | 159,15 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,02 |
| Corona danese | 7,4524 |
| Lira Sterlina | 0,85475 |
| Fiorino ungherese | 381,73 |
| Zloty polacco | 4,4785 |
| Nuovo leu romeno | 4,9406 |
| Corona svedese | 11,9095 |
| Franco svizzero | 0,9588 |
| Corona islandese | 143,7 |
| Corona norvegese | 11,5205 |
| Rublo russo | — |
| Lira turca | 29,6305 |
| Dollaro australiano | 1,6995 |
| Real brasiliano | 5,414 |
| Dollaro canadese | 1,4723 |
| Yuan cinese | 7,9456 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,5488 |
| Rupia indonesiana | 16718,49 |
| Shekel israeliano | 4,1395 |
| Rupia indiana | 90,6615 |
| Won sudcoreano | 1460,32 |
| Peso messicano | 18,5927 |
| Ringgit malese | 5,0706 |
| Dollaro neozelandese | 1,8407 |
| Peso filippino | 61,543 |
| Dollaro di Singapore | 1,4791 |
| Baht tailandese | 38,314 |
| Rand sudafricano | 20,676 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A04902**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 agosto 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0887 |
| Yen | 158,7 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24 |
| Corona danese | 7,4535 |
| Lira Sterlina | 0,85288 |
| Fiorino ungherese | 382,03 |
| Zloty polacco | 4,4643 |
| Nuovo leu romeno | 4,9376 |
| Corona svedese | 11,863 |
| Franco svizzero | 0,9565 |
| Corona islandese | 143,7 |
| Corona norvegese | 11,5195 |
| Rublo russo | — |
| Lira turca | 29,6136 |
| Dollaro australiano | 1,6878 |
| Real brasiliano | 5,3891 |
| Dollaro canadese | 1,4716 |
| Yuan cinese | 7,9387 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,5328 |
| Rupia indonesiana | 16699,27 |
| Shekel israeliano | 4,1069 |
| Rupia indiana | 90,322 |
| Won sudcoreano | 1454,59 |
| Peso messicano | 18,4223 |
| Ringgit malese | 5,0603 |
| Dollaro neozelandese | 1,8264 |
| Peso filippino | 61,251 |
| Dollaro di Singapore | 1,4754 |
| Baht tailandese | 38,126 |
| Rand sudafricano | 20,3932 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A04903**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 agosto 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0805 |
| Yen | 157,28 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,132 |
| Corona danese | 7,4531 |
| Lira Sterlina | 0,85653 |
| Fiorino ungherese | 383,33 |
| Zloty polacco | 4,4773 |
| Nuovo leu romeno | 4,9408 |
| Corona svedese | 11,9061 |
| Franco svizzero | 0,9524 |
| Corona islandese | 143,1 |
| Corona norvegese | 11,573 |
| Rublo russo | — |
| Lira turca | 29,408 |
| Dollaro australiano | 1,684 |
| Real brasiliano | 5,3306 |
| Dollaro canadese | 1,4667 |
| Yuan cinese | 7,8796 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4716 |
| Rupia indonesiana | 16523,94 |
| Shekel israeliano | 4,0916 |
| Rupia indiana | 89,3258 |
| Won sudcoreano | 1448,26 |
| Peso messicano | 18,2457 |
| Ringgit malese | 5,0313 |
| Dollaro neozelandese | 1,8224 |
| Peso filippino | 61,351 |
| Dollaro di Singapore | 1,4677 |
| Baht tailandese | 37,936 |
| Rand sudafricano | 20,2097 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A04904**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 agosto 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,084 |
| Yen | 157,96 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,13 |
| Corona danese | 7,4539 |
| Lira Sterlina | 0,8565 |
| Fiorino ungherese | 384,23 |
| Zloty polacco | 4,4768 |
| Nuovo leu romeno | 4,9358 |
| Corona svedese | 11,9175 |
| Franco svizzero | 0,9562 |
| Corona islandese | 143,1 |
| Corona norvegese | 11,5775 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 28,5509 |
| Dollaro australiano | 1,6838 |
| Real brasiliano | 5,2865 |
| Dollaro canadese | 1,4686 |
| Yuan cinese | 7,8934 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,5009 |
| Rupia indonesiana | 16525,58 |
| Shekel israeliano | 4,0926 |
| Rupia indiana | 89,5195 |
| Won sudcoreano | 1433,05 |
| Peso messicano | 18,244 |
| Ringgit malese | 5,0352 |
| Dollaro neozelandese | 1,8266 |
| Peso filippino | 61,49 |
| Dollaro di Singapore | 1,4681 |
| Baht tailandese | 37,962 |
| Rand sudafricano | 20,248 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A04905**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 agosto 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0808 |
| Yen | 157,75 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,117 |
| Corona danese | 7,4537 |
| Lira Sterlina | 0,85643 |
| Fiorino ungherese | 381,78 |
| Zloty polacco | 4,469 |
| Nuovo leu romeno | 4,939 |
| Corona svedese | 11,895 |
| Franco svizzero | 0,9564 |
| Corona islandese | 143,1 |
| Corona norvegese | 11,518 |
| Rublo russo | - |
| Lira turca | 28,6164 |
| Dollaro australiano | 1,6809 |
| Real brasiliano | 5,2524 |
| Dollaro canadese | 1,4672 |
| Yuan cinese | 7,8783 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,477 |
| Rupia indonesiana | 16521,11 |
| Shekel israeliano | 4,0998 |
| Rupia indiana | 89,304 |
| Won sudcoreano | 1430,58 |
| Peso messicano | 18,1243 |
| Ringgit malese | 5,0149 |
| Dollaro neozelandese | 1,8248 |
| Peso filippino | 61,227 |
| Dollaro di Singapore | 1,4641 |
| Baht tailandese | 37,898 |
| Rand sudafricano | 20,1578 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A04906**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.».**

Il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 155 del 5 luglio 2023, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2023, n. 100, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2023, n. 100, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 88 del 2023.».

**23A04893**

# RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, recante: «Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-*bis*, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *g)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera *b)* nn. 1 e 3, lettera *c)*, nn. 1 e 2.».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 187 dell'11 agosto 2023).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

al terzo visto delle premesse, riportato alla pagina 14, seconda colonna, dove è scritto: «Titolo *I*», leggasi: «Titolo *II*»;

all'articolo 3, riportato alla pagina 16, prima colonna, la numerazione dei commi: «*2.*» e «*3.*», è stata corretta in: «*1.*» e «*2.*»;

all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna, dove è scritto: «*articolo* 37-*bis*», leggasi: «*articolo 1, comma* 37-*bis*,».

**23A04907**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-206) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100230904*

**€ 1,00**